Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — ROMA — Sabato, 18 luglio — Numero 167.

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» » a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 374 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 3, 4, 6 a 10, 14 a 18, 21 a 30, 32, 35, 37, 41, 43 a 53, 55 e 56, della legge 2 luglio 1903, n. 430 (testo unico), sono rispettivamente modificati o soppressi nel modo che segue:

Art. 3. — Le attività del Monte sono ripartite:

1° nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli insegnanti iscritti al Monte, in servizio o pensionati o dei loro aventi diritto e, nell'intervallo di due censimenti, colle notizie del movimento annuo degli insegnanti;

2° nella riserva di garanzia, costituita colle eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, dal limite minimo di un ventesimo fino al limite massimo di un decimo della riserva tecnica;

3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Art. 4. — Gli insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai Comuni, dalle Provincie o dallo Stato, all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè i direttori e gli insegnanti elementari dei RR. educatorî femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione dell'Istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio. Sono esenti da tale obbligo le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria approvato con R. decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Gli insegnanti assunti in servizio senza titolo di abilitazione anteriormente all'andata in vigore della legge 19 febbraio 1903, n. 53, sono considerati regolarmente iscritti al Monte, quando dimostrino di essere stati nominati con deliberazioni consigliari, approvate dal Consiglio scolastico provinciale.

Le maestre degli asili infantili assunte in regolare servizio posteriormente a tale epoca, potranno essere ammesse all'Istituto, anche se mancanti del titolo di abilitazione, purchè se ne provvedano entro un triennio dall'attuazione della presente legge.

Art. 6. — Il Monte provvede al servizio delle pensioni e delle indennità a favore degli iscritti, delle loro vedove e delle loro orfane.

Art. 7. — I contributi annui dovuti dall'insegnante in attività di servizio e dagli enti indicati nella lettera *b*) dell'art. 2 sono determinate in complesso, nella misura di 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi e cioè di 5 centesimi a carico degli insegnanti e di 6 centesimi a carico degli enti che sostengono la spesa degli stipendi stessi, in ragione della rispettiva quota di concorso.

Per le scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, i contributi annui devono essere commisurati sull'ammontare degli stipendi effettivi, compresi gli aumenti sessennali, corrisposti ai direttori didattici, agli insegnanti, agli assistenti, ai supplenti ed ai sottomaestri.

Per le scuole elementari facoltative, per gli asili di infanzia, siano costituiti in ente morale o mantenuti dai Comuni e pei RR. educatorî femminili i contributi annui devono essere commisurati sugli stipendi effettivi, tenuto conto degli assegni in natura, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a L. 500. Quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di L. 500, il contributo viene commisurato su questa somma.

Art. 7-*bis*. — Per le scuole tenute dagli enti morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di 11 centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei direttori e dei maestri.

Per le scuole e gli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero le norme per la riscossione dei contributi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8. — Sono soggetti al Monte delle pensioni gli asili d'infanzia costituiti in ente morale, i quali abbiano una rendita non inferiore a quella indicata nell'art. 3 della legge 19 maggio 1907, n. 270. Hanno facoltà di assoggettarvisi quelli che non raggiungono la rendita di cui sopra.

Gli insegnanti negli asili d'infanzia costituiti in ente morale e non iscritti al Monte potranno far parte dell'Istituto pagando un contributo pari ad 11 centesimi dell'ammontare degli stipendi, calcolati nel modo indicato nell'art. 7.

Art. 9. — È data facoltà all'insegnante iscritto, all'ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire versamenti volontari al Monte-pensioni, in misura non minore di L. 6 annue da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati in base al 98 0[0 del saggio medio d'investimento dei fondi del Monte-pensioni riservando il residuo 2 0[0 del saggio medesimo per le relative spese d'amministrazione.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio.

Art. 10. — Ogni anno, nel mese di settembre, gli uffici provinciali scolastici compileranno per ciascuna Provincia l'elenco dei contributi dovuti dagli enti interessati per conto proprio e dei rispettivi insegnanti, direttori, assistenti, supplenti o sottomaestri comprendendovi anche l'indicazione dei versamenti volontari di cui all'articolo precedente.

Durante l'anno potranno compilarsi elenchi e ruoli suppletivi.

Il ruolo generale ed i ruoli suppletivi saranno rimessi alla tesoreria dello Stato per la riscossione, e le somme così raccolte saranno versate dalla tesoreria alla Cassa dei depositi e prestiti, come rappresentante il Monte delle pensioni, la quale ne curerà l'investimento in impiego fruttifero.

I contributi nella misura complessiva dell'11 0[0, con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari, saranno versati nella tesoreria dello Stato nel mese di maggio di ogni anno, dall'ente che amministra la scuola, salvo il diritto di ritenuta verso gli insegnanti per contributi da loro dovuti e il diritto di rivalsa verso gli altri enti interessati per le loro quote di concorso.

Sono soggetti al pagamento del contributo complessivo dell'11 0[0 gli enti che concorrono al pagamento degli stipendi durante il tempo nel quale le scuole siano sprovviste del titolare od abbiano un insegnante non iscritto al Monte.

Art. 10-*bis* — Se l'Amministrazione del Comune o della Provincia non ha eseguito entro il mese di mag-

gio il pagamento della somma annua dovuta al Monte, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale. La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tal caso egli dovrà anticipare le somme necessarie, e ne percepirà a carico del Comune l'interesse, al saggio legale, dalla data dei pagamenti.

Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'art. 81 della legge 29 giugno 1902, n. 281 (testo unico) sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.

Se l'esattoria è sprovvista del titolare o se l'esattore, non avendo in riscossione proventi comunali e sovrimposta sui terreni o sui fabbricati libera da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non ha l'obbligo di anticipare le somme dovute al Monte, la delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal Comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 0[0 dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

Art. 14. — Hanno diritto alla pensione gli insegnanti che abbiano compiuto almeno 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatorî femminili.

Hanno pure diritto alla pensione, qualunque sia i numero degli anni di servizio, gli insegnanti che si siano resi assolutamente inabili per ferite o per altre lesioni traumatiche riportate a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni.

Agli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei RR. educatori femminili anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.

Art. 15. — La pensione normale sarà liquidata sugli stipendi goduti dagli insegnanti, sui quali venne corrisposto il contributo in base alla tabella *A* unita alla presente legge e secondo le norme in essa indicate.

La pensione non potrà superare la media del migliore triennio di stipendi goduti dall'insegnante e calcolati nel modo indicato nell'art. 7.

Tuttavia la pensione non potrà essere inferiore a L. 400 se esso ha raggiunto i 30 anni di servizio o i 60 di età, a L. 350 se il servizio prestato è compreso fra i 28 e i 30 anni, a L. 300 se il servizio prestato è inferiore a 28 anni.

Art. 16. — La pensione privilegiata, di cui nel secondo comma dell'art. 14 sarà pari ai due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

Art. 17. — Gli insegnanti che hanno servito per un periodo di tempo minore di 25 anni e maggiore di 10 hanno diritto ad una indennità, per una sola volta, nella misura di due terzi del valore capitale della pensione teorica da calcolarsi nei modi indicati nella tabella *B* unita alla presente legge:

a) quando siano divenuti inabili a prestare ulteriormente servizio per infermità;

b) quando siano licenziati per inettitudine pedagogica;

c) quando siano nominati professori nelle scuole medie definite nell'art. 1 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Art. 18. — Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità è quello durante il quale gli insegnanti che lo hanno prestato con nomina regolare avranno percepito lo stipendio.

Sarà pure calcolato utile il servizio militare prestato da quei maestri i quali per tale causa interrompano la loro carriera, purchè paghino il contributo proprio e quello dell'ente per il tempo della loro permanenza sotto le armi.

Nessuna assegnazione di pensione o d'indennità potrà essere fatta agli insegnanti che non abbiano pagato contributo al Monte almeno per 10 anni, eccezione fatta pei casi indicati negli articoli 14, primo capoverso, 26 e 32, primo capoverso. Per la determinazione delle singole quote di pensione o di indennità, secondo le norme contenute nelle tabelle annesse alla presente legge quando nel numero di anni di servizio risulti una frazione di anno, se questa eccede i sei mesi è calcolata per un anno intiero altrimenti si trascura.

La medesima norma sarà seguita nella determinazione della età degli insegnanti.

Art. 21. — La vedova del maestro iscritto al Monte delle pensioni contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenne ad una indennità, se il maestro muore dopo un numero di anni di servizio superiore ai 10 ed inferiore ai 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio ovvero vi sia prole benchè postuma, di matrimonio più recente.

In mancanza della vedova l'indennità è devoluta agli orfani.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte secondo le disposizioni stabilite nell'art. 17.

La indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento fra la vedova

e i figli minorenni, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo di aver prestato servizio per un numero di anni superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel terzo comma del presente articolo anche se abbiano il padre vivente.

Art. 22. — La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio o in pensione, avrà diritto di conseguire in concorso con la prole minorenne una pensione pari alla metà di quella che sarebbe spettata o spettò al marito riversibile per intero sul gruppo degli orfani.

Se la pensione è inferiore a 250 lire annue verrà in ogni caso elevata questa somma.

Gli orfani di maestre anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre, godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova, che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani.

Perdono la pensione anche gli orfani quando raggiungono l'età maggiore.

Saranno determinate col regolamento le norme e la misura a secondo le quali si dovrà dividere la pensione fra la vedova e i figli quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muoiono o perdono il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 23. — (Soppresso).

Art. 24. — (Soppresso).

Art. 25. — L'orfano di padre e di madre, entrambi insegnanti iscritti al Monte avrà diritto di conseguire i due distinti assegni, di cui agli art. 21 e 22.

Art. 26. — La vedova in concorso con la prole minorenne, o in mancanza della vedova, gli orfani minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate al 2° capoverso dell'art. 14, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari a due terzi dello stipendio assegnato all'insegnante nell'ultimo anno di servizio.

La causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 27. — Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione si perde:

1° per condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

2° per condanna a qualunque pena per il delitto di corruzione o per delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie;

3° per la perdita della nazionalità italiana.

Art. 28. — Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione, perduto per effetto delle condanne indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente, può essere ripristinato quando intervenga la riabilitazione legale, e a cominciare dalla data del relativo decreto.

Art. 29. — L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione rimane sospeso nel caso di condanna che abbia per effetto, o nella quale sia applicata la interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata alla interdizione o la condanna non sia estinta.

Art. 30. — Nei casi di perdita del diritto a conseguire l'indennità e di perdita o di sospensione del diritto a conseguire la pensione per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole dell'insegnante condannato è liquidata l'indennità o la quota di pensione a cui avrebbero avuto diritto, se egli fosse morto il giorno in cui la sua condanna divenne irrevocabile.

Qualora l'insegnante stato condannato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o pensione, se al coniuge ed alla prole erasi liquidata l'indennità ne verrà detratto l'ammontare da quella che dovrebbesi pagare all'insegnante stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cesserà immediatamente.

Art. 32. — La presente legge, salvo le disposizioni sopraindicate, non è obbligatoria per quei Comuni, dove, già al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari, e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute da Comuni dove esistono regolamenti speciali e dove esistevano al 1° gennaio 1879, nonchè quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici di istitutore, nei Convitti nazionali, di ispettore scolastico, di direttore dei RR. educatorî femminili od in altri, sempre però nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte o dei Comuni indicati nella prima parte del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati ed i Comuni non obbligati al contributo o lo Stato abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui Comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che è stabilita per la esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte,

o che si facessero dagli enti, presso i quali hanno prestato o prestano servizio.

I maestri e i direttori in servizio presso i Comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di cumulare agli effetti dell'indennità e della pensione il servizio compiuto in altri Comuni parimente non soggetti al Monte e presso lo Stato nelle condizioni di cui al 1° capoverso del presente articolo, secondo le norme del R. decreto 3 gennaio 1904, n. 63.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Art. 35. — Finchè non siano definitive o per decorrenza di termini, o per dichiarazione delle parti interessate, o per decisione della Corte dei conti le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa depositi e prestiti, il Monte delle pensioni pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite salvo il diritto per l'insegnante al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva e per il Monte alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

Le indennità non saranno pagate che dopo essere ritenute definitive le liquidazioni.

Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

Art. 35-*bis*. Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità non possono cedersi nè essere sequestrate, se non per causa di alimenti dovuti per legge, nel quale caso la ritenuta non può eccedere il terzo dall'ammontare della pensione o dell'indennità.

Art. 37. — Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

Quando l'insegnante a favore del quale sia già liquidata l'indennità o la pensione riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte, od in una scuola elementare dei RR. educatorî femminili, potrà continuare a godere della pensione, o verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire l'indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti, e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 41. — (Soppresso).

Art. 13. — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro continuerà ad essere iscritta, per un quarto decennio, a partire dal 1° luglio 1912 in un capitolo speciale: « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari », l'annua somma di L. 300,000 (trecentomila) stabilita già per tre decenni dal 1° gennaio 1879, colle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858 e 19 febbraio 1903, n. 53.

Art. 44. — (Soppresso).

Art. 45. — Gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, nei RR. educatorî femminili ed i direttori negli educatorî stessi, che rispettivamente dopo il 1° gennaio degli anni 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903 abbiano cessato o cessassero dall'insegnamento con 25 e più anni di servizio, avranno diritto alla liquidazione della pensione ancorchè non abbiano prestato servizio per un intero decennio dopo la estinzione del Monte.

In questo caso però essi dovranno assoggettarsi al pagamento del contributo complessivo dell' 11 0[0 per il periodo di tempo mancante a compiere il decennio di contributo.

Art. 46. — (Soppresso).

Art. 47. — (Soppresso).

Art. 48. — Il servizio militare, di cui al secondo alinea dell' art. 18, sarà calcolato utile anche se prestato anteriormente all'andata in vigore della presente legge, ma sempre dopo il 1° gennaio 1879 purchè i maestri si assoggettino al pagamento del contributo complessivo dell'11 0[0 per il periodo di tempo passato sotto le armi coll'aggiunta degli interessi composti al saggio legale.

I versamenti potranno essere fatti a rate in un tempo complessivo non maggiore di un decennio, ma dovranno essere compiuti prima di conseguire la pensione o l'indennità.

Art. 48-*bis*. — Il servizio militare prestato per obbligo di leva, anteriormente al 1° gennaio 1879 da quei maestri che abbiano dovuto interrompere il loro ufficio scolastico, sarà pure calcolato utile, purchè gl'insegnanti stessi si assoggettino al pagamento del contributo personale sullo stipendio contemplato al seguente art. 51, per quel periodo di tempo passato sotto le armi, coll'aggiunta degli interessi composti al saggio legale.

Il pagamento del contributo potrà essere eseguito in 10 annualità.

Art. 49. — Le assegnazioni e le liquidazioni delle pensioni incominciate il 1° gennaio 1889 per gli insegnanti nelle scuole elementari, col 1° gennaio 1899 per gli insegnanti negli asili, col 27 gennaio 1900 per gli insegnanti nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, col 1° gennaio 1905 per gli insegnanti nelle scuole elementari dei RR. educatorî femminili, cominceranno col 1° gennaio 1913 per i direttori degli educatori stessi.

Art. 50. — (Soppresso).

Art. 51. — Per le liquidazioni delle pensioni e delle

indennità agli insegnanti, alle loro vedove ed ai loro orfani, lo stipendio goduto al 1° gennaio 1879 od a quel giorno posteriore in cui gli insegnanti medesimi avessero ripreso servizio verrà considerato come goduto per tutto il periodo anteriore della carriera e calcolato nel modo indicato dall'art. 7.

Art. 52. — (Soppresso).

Art. 53. — A partire dalla data di attuazione della presente legge:

a) per gl'insegnanti già pensionati colla riduzione del dodicesimo o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione è abolita tale riduzione e la somma risultante è aumentata del 10 0[0;

b) agli insegnanti già pensionati, o pei quali fosse in corso la liquidazione della pensione, e non soggetti alla riduzione del dodicesimo, la pensione sarà aumentata del 15 0[0;

c) alle vedove ed agli orfani degli insegnanti già pensionati o pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione, verrà, senza distinzione alcuna, concesso lo stesso aumento del 15 0[0, salvo il disposto dell'ultimo capoverso del presente articolo;

d) ai già pensionati, insegnanti, vedove ed orfani, e a quelli pei quali la pensione fosse in corso di liquidazione saranno applicate le nuove disposizioni contenute negli articoli 15, 22, 27 e seguenti fino al 31 compreso.

Per effetto degli aumenti fissati dal presente articolo le pensioni degli insegnanti non dovranno in nessun caso sorpassare la media dell'ultimo triennio di stipendio da essi goduto; e le pensioni delle vedove e degli orfani non potranno sorpassare la metà della pensione che spettò o sarebbe spettata al rispettivo marito e padre. Le pensioni già liquidate o in corso di liquidazione che superassero il detto limite, rimangono invariate.

In ogni caso la pensione spettante alle vedove o agli orfani non può essere inferiore a L. 250, giusta il disposto del 2° comma dell'art. 22.

Art. 55. — (Soppresso).

Art. 56. — (Soppresso).

Art. 53-*bis*. — I direttori didattici e gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia, nelle scuole elementari e nei giardini d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero, gli insegnanti elementari nei RR. educatorî femminili ed i direttori negli educatorî stessi, che, rispettivamente, al 1° gennaio 1879 e 1889, 27 gennaio 1890, 1° gennaio 1895 e 1903, avevano un'età superiore ai 30 anni e a quel tempo si trovavano agli stipendi dei Comuni, delle Provincie, dello Stato o degli enti amministratori degli asili d'infanzia o dei RR. educatorî femminili, e che non si siano valsi della facoltà di iscrizione al Monte pensioni potranno farlo entro il 31 dicembre 1910 purchè si assoggettino al pagamento dei [contributi personali arretrati e dei relativi interessi composti.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà al coordinamento ed alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni ed alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1904, n. 635.

Art. 3.

Le disposizioni di questa legge avranno effetto dal 1° gennaio 1909.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
CARCANO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO

Tabella A.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte pensioni per ogni lira di stipendio.

Saggio d'interesse del 3.50 0[0 ed eliminazione complessiva della classe magistrale (1895-904), durante il periodo dell'accumulazione dei capitali e dei pensionati dello Stato (1882-92), durante il pagamento della pensione.

Norme per l'applicazione della tabella A. — La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

1° se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell'intera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo;

2° se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti su accennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l'intiero servizio, e poi si calcola per ciascun aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

Tabella **A-1.**

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio																Anni di servizio
	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
1	0.0047	0.0048	0.0048	0.0048	0.0049	0.0049	0.0050	0.0050	0.0051	0.0051	0.0052	0.0052	0.0053	0.0053	0.0054	0.0055	1
2		0.0098	0.0099	0.0100	0.0101	0.0102	0.0103	0.0104	0.0105	0.0106	0.0107	0.0108	0.0109	0.0110	0.0111	0.0112	2
3			0.0153	0.0155	0.0157	0.0159	0.0160	0.0162	0.0163	0.0164	0.0166	0.0167	0.0168	0.0170	0.0172	0.0173	3
4				0.0213	0.0216	0.0219	0.0222	0.0224	0.0226	0.0227	0.0229	0.0230	0.0232	0.0234	0.0236	0.0238	4
5					0.0278	0.0283	0.0287	0.0290	0.0292	0.0294	0.0296	0.0298	0.0300	0.0302	0.0305	0.0307	5
6						0.0350	0.0356	0.0360	0.0364	0.0366	0.0369	0.0371	0.0373	0.0375	0.0378	0.0380	6
7							0.0429	0.0435	0.0440	0.0443	0.0446	0.0449	0.0451	0.0453	0.0456	0.0459	7
8								0.0514	0.0520	0.0525	0.0529	0.0532	0.0534	0.0537	0.0539	0.0542	8
9									0.0605	0.0612	0.0617	0.0621	0.0624	0.0626	0.0629	0.0631	9
10										0.0704	0.0711	0.0716	0.0719	0.0722	0.0725	0.0727	10
11											0.0810	0.0816	0.0821	0.0825	0.0827	0.0830	11
12												0.0923	0.0929	0.0934	0.0937	0.0940	12
13													0.1043	0.1049	0.1054	0.1057	13
14														0.1172	0.1178	0.1182	14
15															0.1309	0.1315	15
16																0.1455	16
17																	17
18																	18
19																	19
20																	20
21																	21
22																	22
23																	23
24																	24
25																	25

Tabella **A-2.**

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio																Anni di servizio
	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
1	0.0055	0.0056	0.0057	0.0057	0.0058	0.0059	0.0060	0.0061	0.0062	0.0063	0.0064	0.0066	0.0067	0.0068	0.0070	0.0071	1
2	0.0114	0.0115	0.0116	0.0118	0.0120	0.0121	0.0123	0.0125	0.0127	0.0130	0.0132	0.0134	0.0137	0.0140	0.0143	0.0146	2
3	0.0175	0.0177	0.0179	0.0182	0.0184	0.0187	0.0190	0.0193	0.0196	0.0199	0.0203	0.0207	0.0211	0.0215	0.0219	0.0224	3
4	0.0241	0.0243	0.0246	0.0249	0.0252	0.0256	0.0259	0.0263	0.0268	0.0272	0.0277	0.0282	0.0288	0.0293	0.0300	0.0306	4
5	0.0310	0.0313	0.0316	0.0320	0.0324	0.0328	0.0333	0.0338	0.0343	0.0349	0.0355	0.0361	0.0368	0.0376	0.0384	0.0392	5
6	0.0383	0.0387	0.0391	0.0395	0.0400	0.0405	0.0410	0.0416	0.0423	0.0429	0.0437	0.0445	0.0453	0.0462	0.0472	0.0483	6
7	0.0462	0.0466	0.0470	0.0474	0.0480	0.0486	0.0492	0.0499	0.0506	0.0514	0.0523	0.0532	0.0542	0.0553	0.0564	0.0577	7
8	0.0545	0.0549	0.0554	0.0559	0.0565	0.0571	0.0578	0.0586	0.0594	0.0603	0.0613	0.0624	0.0635	0.0648	0.0661	0.0676	8
9	0.0635	0.0639	0.0643	0.0648	0.0654	0.0661	0.0669	0.0678	0.0687	0.0697	0.0708	0.0720	0.0733	0.0747	0.0763	0.0780	9
10	0.0730	0.0734	0.0738	0.0744	0.0750	0.0757	0.0766	0.0775	0.0785	0.0796	0.0808	0.0822	0.0836	0.0852	0.0870	0.0888	10
11	0.0833	0.0836	0.0840	0.0846	0.0852	0.0859	0.0868	0.0878	0.0889	0.0901	0.0914	0.0929	0.0945	0.0962	0.0982	0.1003	11
12	0.0942	0.0945	0.0949	0.0954	0.0960	0.0968	0.0977	0.0987	0.0998	0.1011	0.1026	0.1042	0.1059	0.1078	0.1100	0.1123	12
13	0.1060	0.1063	0.1066	0.1070	0.1076	0.1084	0.1092	0.1103	0.1115	0.1128	0.1144	0.1161	0.1179	0.1200	0.1224	0.1249	13
14	0.1185	0.1188	0.1191	0.1195	0.1200	0.1207	0.1216	0.1226	0.1239	0.1253	0.1269	0.1287	0.1307	0.1329	0.1354	0.1382	14
15	0.1319	0.1322	0.1325	0.1329	0.1333	0.1340	0.1348	0.1358	0.1370	0.1385	0.1401	0.1420	0.1441	0.1465	0.1492	0.1522	15
16	0.1461	0.1465	0.1468	0.1472	0.1476	0.1481	0.1489	0.1499	0.1511	0.1525	0.1542	0.1562	0.1584	0.1609	0.1638	0.1670	16
17	0.1611	0.1616	0.1620	0.1624	0.1628	0.1633	0.1640	0.1649	0.1661	0.1675	0.1692	0.1712	0.1735	0.1761	0.1792	0.1826	17
18		0.1776	0.1782	0.1787	0.1791	0.1796	0.1802	0.1811	0.1821	0.1835	0.1852	0.1872	0.1895	0.1923	0.1955	0.1991	18
19			0.1953	0.1959	0.1965	0.1970	0.1976	0.1983	0.1993	0.2006	0.2023	0.2043	0.2066	0.2095	0.2128	0.2165	19
20				0.2142	0.2149	0.2155	0.2161	0.2169	0.2178	0.2190	0.2205	0.2225	0.2249	0.2277	0.2311	0.2351	20
21					0.2344	0.2351	0.2358	0.2366	0.2375	0.2387	0.2401	0.2420	0.2444	0.2472	0.2507	0.2547	21
22						0.2559	0.2568	0.2577	0.2586	0.2597	0.2611	0.2629	0.2652	0.2681	0.2716	0.2757	22
23							0.2790	0.2800	0.2810	0.2822	0.2836	0.2854	0.2875	0.2903	0.2939	0.2980	23
24								0.3036	0.3049	0.3061	0.3076	0.3094	0.3115	0.3142	0.3177	0.3219	24
25									0.3301	0.3316	0.3332	0.3350	0.3371	0.3398	0.3433	0.3475	25

Tabella A-3.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio																Anni di servizio
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
1	0.0073	0.0075	0.0077	0.0078	0.0081	0.0083	0.0085	0.0087	0.0090	0.0093	0.0096	0.0099	0.0102	0.0106	0.0110	0.0114	1
2	0.0150	0.0153	0.0157	0.0161	0.0165	0.0170	0.0175	0.0180	0.0185	0.0191	0.0197	0.0204	0.0211	0.0219	0.0227	0.023[illegible]	2
3	0.0230	0.0235	0.0241	0.0248	0.0254	0.0261	0.0269	0.0277	0.0286	0.0295	0.0305	0.0316	0.0327	0.0339	0.0352	0.0366	3
4	0.0314	0.0322	0.0330	0.0338	0.0348	0.0358	0.0368	0.0380	0.0392	0.0405	0.0419	0.0434	0.0149	0.0467	0.0485	0.0505	4
5	0.0402	0.0412	0.0422	0.0434	0.0446	0.0459	0.0473	0.0488	0.0504	0.0521	0.0539	0.0558	0.0579	0.0602	0.0626	0.0653	5
6	0.0494	0.0506	0.0520	0.0534	0.0549	0.0565	0.0582	0.0601	0.0621	0.0643	0.0666	0.0690	0.0717	0.0746	0.0777	0.0810	6
7	0.0591	0.0606	0.0621	0.0639	0.0657	0.0677	0.0698	0.0720	0.0745	0.0771	0.0799	0.0829	0.0862	0.0897	0.0935	0.0977	7
8	0.0692	0.0709	0.0728	0.0748	0.0770	0.0793	0.0818	0.0845	0.0874	0.0906	0.0939	0.0976	0.1015	0.1058	0.1104	0.1154	8
9	0.0798	0.0818	0.0840	0.0863	0.0888	0.0916	0.0945	0.0976	0.1011	0.1047	0.1087	0.1130	0.1176	0.1227	0.1281	0.1341	9
10	0.0909	0.0932	0.0957	0.0984	0.1012	0.1044	0.1077	0.1114	0.1153	0.1196	0.1242	0.1292	0.1346	0.1405	0.1468	0.1538	10
11	0.1026	0.1052	0.1080	0.1110	0.1142	0.1178	0.1216	0.1258	0.1303	0.1352	0.1405	0.1462	0.1524	0.1592	0.1666	0.1746	11
12	0.1149	0.1177	0.1208	0.1242	0.1279	0.1319	0.1362	0.1409	0.1460	0.1515	0.1575	0.1641	0.1711	0.1789	0.1873	0.1966	12
13	0.1278	0.1309	0.1343	0.1381	0.1421	0.1466	0.1514	0.1567	0.1624	0.1687	0.1754	0.1828	0.1908	0.1996	0.2091	0.2196	13
14	0.1413	0.1448	0.1485	0.1526	0.1571	0.1620	0.1674	0.17[illegible]	0.1796	0.1866	0.1942	0.202[illegible]	0.2114	0.2215	0.2320	0.24[illegible]	14
15	0.1556	0.1593	0.1634	0.1679	0.1728	0.1782	0.1841	0.1906	0.1977	0.2054	0.2138	0.2230	0.2330	0.2440	0.2561	0.2694	15
16	0.1706	0.1746	0.1791	0.1840	0.1893	0.1952	0.2017	0.2088	0.2166	0.2251	0.2344	0.2445	0.2556	0.2679	0.2813	0.2961	16
17	0.1865	0.1908	0.1955	0.2009	0.2067	0.2131	0.2201	0.2279	0.2364	0.2457	0.2559	0.2671	0.2793	0.2929	0.3077	0.3241	17
18	0.2032	0.2078	0.2130	0.2186	0.2249	0.2319	0.2395	0.2479	0.2571	0.2673	0.2785	0.2908	0.3042	0.3191	0.3354	0.3535	18
19	0.2209	0.2258	0.2313	0.2373	0.2441	0.2516	0.2598	0.2689	0.2789	0.2900	0.3022	0.3155	0.3302	0.3465	0.3[illegible]	0.3[illegible]	19
20	0.2396	0.2448	0.2506	0.2571	0.2643	0.2723	0.2812	0.2910	0.3016	0.3138	0.3270	0.3415	0.3575	0.3753	0.3948	0.4165	20
21	0.2595	0.2649	0.2711	0.2779	0.2856	0.2942	0.3037	0.3142	0.3259	0.3388	0.3530	[illegible]	0.3861	0.4054	0.4267	0.4504	21
22	0.2806	0.2865	0.2927	0.3000	0.3081	0.3173	0.3274	0.3387	0.3512	0.3651	0.3804	0.3973	0.4161	0.4369	0.4600	0.4858	22
23	0.3031	0.3099	0.3157	0.3233	0.3319	0.3416	0.3524	0.3644	0.3778	0.3927	0.4091	0.4274	0.4476	0.470	0.4959	0.5229	23
24	0.3271	0.3331	0.3401	0.3481	0.3571	0.3674	[illegible]	0.3916	0.4058	0.4217	0.4393	0.4589	0.4805	0.5048	0.5317	0.5617	24
25	0.3527	0.3589	0.3[illegible]	0.37[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.6025	25

Tabella A-X.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
1	0.0118	0.0122	0.0127	0.0133	0.0138	0.0145	0.0151	0.0158	0.0165	0.0173	0.0182	0.0191	0.0201	0.0212	0.0224	1
2	0.0245	0.0255	0.0265	0.0277	0.0289	0.0303	0.0317	0.0332	0.0349	0.0366	0.0386	0.0407	0.0430	0.0456	0.0484	2
3	0.0381	0.0397	0.0414	0.0433	0.0453	0.0475	0.0499	0.0524	0.0551	0.0581	0.0614	0.0650	0.0690	0.0734	0.0782	3
4	0.0526	0.0549	0.0574	0.0601	0.0631	0.0663	0.0697	0.0734	0.0775	0.0818	0.0867	0.0922	0.0981	0.1048	0.1123	4
5	0.0681	0.0712	0.0745	0.0782	0.0822	0.0866	0.0913	0.0964	0.1019	0.1080	0.1147	0.1223	0.1306	0.1401	0.1508	5
6	0.0846	0.0885	0.0928	0.0976	0.1028	0.1085	0.1146	0.1213	0.1286	0.1366	0.1455	0.1556	0.1667	0.1795	0.1940	6
7	0.1022	0.1071	0.1124	0.1183	0.1249	0.1320	0.1398	0.1483	0.1576	0.1678	0.1793	0.1922	0.2067	0.2233	0.2423	7
8	0.1208	0.1267	0.1332	0.1405	0.1485	0.1573	0.1669	0.1774	0.1890	0.2018	0.2161	0.2324	0.2506	0.2716	0.2959	8
9	0.1406	0.1476	0.1554	0.1641	0.1737	0.1843	0.1959	0.2086	0.2228	0.2385	0.2561	0.2762	0.2987	0.3249	0.3551	9
10	0.1614	0.1697	0.1789	0.1891	0.2005	0.2131	0.2270	0.2422	0.2592	0.2781	0.2994	0.3238	0.3513	0.3832	0.4204	10
11	0.1835	0.1931	0.2038	0.2157	0.2290	0.2438	0.2601	0.2781	0.2982	0.3207	0.3462	0.3753	0.4084	0.4469	0.4918	11
12	0.2067	0.2178	0.2301	0.2439	0.2593	0.2764	0.2954	0.3164	0.3400	0.3663	0.3964	0.4309	0.4702	0.5161	0.5698	12
13	0.2312	0.2438	0.2579	0.2737	0.2913	0.3110	0.3329	0.3571	0.3845	0.4152	0.4502	0.4906	0.5368	0.5910	0.6516	13
14	0.2569	0.2712	0.2872	0.3051	0.3252	0.3477	0.3727	0.4005	0.4320	0.4674	0.5078	0.5547	0.6084	0.6717	0.7463	14
15	0.2840	0.3001	0.3180	0.3382	0.3610	0.3864	0.4148	0.4465	0.4824	0.5229	0.5693	0.6232	0.6852	0.7585	0.8451	15
16	0.3124	0.3304	0.3505	0.3732	0.3987	0.4274	0.4594	0.4952	0.5359	0.5819	0.6348	0.6964	0.7674	0.8516	0.9515	16
17	0.3429	0.3623	0.3846	0.4099	0.4385	0.4705	0.5064	0.5466	0.5926	0.6445	0.7044	0.7742	0.8551	0.9512	1.0654	17
18	0.3735	0.3957	0.4205	0.4485	0.4803	0.5160	0.5561	0.6010	0.6524	0.7108	0.7782	0.8570	0.9485	1.0575	1.1875	18
19	0.4063	0.4307	0.4581	0.4891	0.5243	0.5638	0.6083	0.6584	0.7157	0.7809	0.8564	0.9448	1.0478	1.1707	1.3177	19
20	0.4407	0.4675	0.4976	0.5317	0.5704	0.6141	0.6633	0.7188	0.7824	0.8549	0.9391	1.0379	1.1531	1.2910	1.4563	20
21	0.4767	0.5060	0.5389	0.5764	0.6189	0.6669	0.7211	0.7823	0.8527	0.9339	1.0264	1.1362	1.2646	1.4186	1.6037	21
22	0.5144	0.5463	0.5823	0.6232	0.6697	0.7223	0.7818	0.8491	0.9265	1.0152	1.1185	1.2401	1.3925	1.5537	1.7599	22
23	0.5539	0.5886	0.6276	0.6722	0.7230	0.7804	0.8456	0.9193	1.0043	1.1018	1.2155	1.3496	1.5071	1.6966	1.9255	23
24	0.5953	0.6328	0.6752	0.7235	0.7788	0.8414	0.9124	0.9929	1.0859	1.1927	1.3175	1.4649	1.6384	1.8476	2.1005	24
25	0.6387	0.6792	0.7250	0.7774	0.8372	0.9052	0.9824	1.0702	1.1716	1.2882	1.4248	1.5863	1.7767	2.0067	2.2854	25

Tabella A-5.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio																Anni di servizio
	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
26	0.3801	0.3864	0.3938	0.4024	0.4123	0.4235	0.4362	0.4505	0.46[illegible]6	0.4846	0.5046	0.5270	0.5518	0.5796	0.6106	0.6453	26
27	0.4095	0.4159	0.4234	0.4323	0.4425	0.4543	0.4676	0.4826	0.4996	0.5187	0.5400	0.5637	0.5902	0.6200	0.6531	0.6903	27
28	0.4410	0.4474	0.4551	0.4642	0.4748	0.4870	0.5003	0.5167	0.5346	0.5547	0.5773	0.6025	0.6307	0.6624	0.6977	0.7377	28
29	0.4747	0.4812	0.4891	0.4984	0.5092	0.5219	0.5363	0.5529	0.5717	0.5929	0.6167	0.6435	0.6734	0.7071	0.7147	0.7871	29
30	0.5106	0.5175	0.5255	0.5350	0.5461	0.5592	0.5742	0.5914	0.6111	0.6334	0.6585	0.6867	0.7181	0.7542	0.7942	0.8394	30
31	0.5489	0.5561	0.5645	0.5742	0.5856	0.5991	0.6146	0.6325	0.6530	0.6764	0.7028	0.7326	0.7661	0.8040	0.8464	0.8941	31
32	0.5896	0.5973	0.6041	0.6162	0.6280	0.6418	0.6578	0.6764	0.6978	0.7222	0.7499	0.7812	0.8166	0.8566	0.9016	0.9525	32
33	0.6327	0.6410	0.6503	0.6610	0.6733	0.6876	0.7042	0.7234	0.7456	0.7711	0.8000	0.8329	0.8701	0.9123	0.9599	1.01[illegible]	33
34		0.6872	0.6974	0.7088	0.7217	0.7367	0.7538	0.7737	0.7968	0.8233	0.8535	0.8879	0.9270	0.9714	1.0216	1.0786	34
35			0.7472	0.7594	0.7733	0.7890	0.8070	0.8277	0.8516	0.8791	0.9106	0.9466	0.9875	1.0342	1.0871	1.1473	35
36				0.8131	0.8280	0.8448	0.8638	0.8854	0.9104	0.9390	0.9717	1.0093	1.0521	1.1011	1.1567	1.2201	36
37					0.8859	0.9040	0.9242	0.9471	0.9732	1.0031	1.0372	1.0764	1.1211	1.1724	1.2307	1.2974	37
38						0.9667	0.9883	1.0127	1.0404	1.0718	1.1074	1.1483	1.1949	1.2486	1.3098	1.3793	38
39							1.0563	1.0824	1.1119	1.1451	1.1826	1.2253	1.2740	1.3301	1.3942	1.4677	39
40								1.1562	1.1878	1.2231	1.2628	1.3078	1.3589	1.4175	1.4815	1.5615	40
41									1.2681	1.3059	1.3482	1.3958	1.4496	1.5112	1.5813	1.6619	41
42										1.3937	1.4389	1.4896	1.5465	1.6114	1.6851	1.7696	42
43											1.5349	1.5891	1.6497	1.7184	1.7961	1.8849	43
44												1.6945	1.7592	1.8324	1.9146	2.0081	44
45													1.8753	1.9533	2.0499	2.1402	45
46														2.0815	2.1749	2.2805	46
47															2.3168	2.4295	47
48																2.5873	48
49																	49
50																	50

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio							Anni di servizio
	43	44	45	46	47	48	49	
26	0.3585	0.3603	0.3[illegible]22	0.3645	0.3672	0.3707	0.3749	26
27		0.3890	0.3912	0.3936	0.3965	0.4000	0.4042	27
28			0.4219	0.4245	0.4276	0.4313	0.4356	28
29				0.4573	0.4607	0.4646	0.4691	29
30					0.4957	0.5000	0.5048	30
31						0.5375	0.5428	31
32							0.5829	32

Tabella A-6.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio															Anni di servizio
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
26	0.6843	0.7278	0.7773	0.8338	0.8985	0.9720	1.0558	1.1511	1.2615	1.3885	1.5374	1.7149	1.9223	2.1743	2.4803	26
27	0.7320	0.7789	0.8320	0.8929	0.9626	1.0421	1.1326	1.2359	1.3556	1.4936	1.6556	1.8479	2.0752	2.3507	2.6857	27
28	0.7822	0.8324	0.8894	0.9548	1.0299	1.1155	1.2133	1.3247	1.4543	1.6039	1.7796	1.9885	2.2359	2.5361	2.9017	28
29	0.8349	0.8886	0.9496	1.0198	1.1004	1.1924	1.2976	1.4179	1.5576	1.7193	1.9096	2.1360	2.4046	2.7308	3.1287	29
30	0.8903	0.9476	1.0129	1.0880	1.1743	1.2730	1.3860	1.5154	1.6659	1.8403	2.0458	2.2907	2.5814	2.9352	3.3673	30
31	0.9486	1.0097	1.0793	1.1595	1.2519	1.3576	1.4787	1.6176	1.7794	1.9670	2.1883	2.4527	2.7668	3.1495	3.6176	31
32	1.0101	1.0750	1.1492	1.2347	1.3333	1.4463	1.5760	1.7247	1.8983	2.0998	2.3379	2.6222	2.9611	3.3742	3.8801	32
33	1.0749	1.1439	1.2228	1.3138	1.4189	1.5395	1.6780	1.8370	2.0229	2.2389	2.4945	2.8001	3.1644	3.6096	4.1553	33
34	1.1433	1.2164	1.3002	1.3971	1.5089	1.6374	1.7851	1.9549	2.1536	2.3847	2.6585	2.9868	3.3778	3.8559	4.4437	34
35	1.2156	1.2931	1.3819	1.4847	1.6036	1.7403	1.8976	2.0787	2.2907	2.5377	2.8305	3.1815	3.6010	4.1145	4.7454	35
36	1.2922	1.3741	1.4682	1.5772	1.7034	1.8486	2.0160	2.2088	2.4347	2.6982	3.0109	3.3861	3.8351	4.3851	5.0621	36
37	1.3735	1.4600	1.5594	1.6748	1.8086	1.9627	2.1405	2.3456	2.5860	2.8667	3.2002	3.6007	4.0804	4.6687	5.3936	37
38	1.4599	1.5510	1.6560	1.7781	1.9197	2.0831	2.2717	2.4895	2.7451	3.0438	3.3990	3.8258	4.3377	4.9660	5.7409	38
39	1.5517	1.6478	1.7585	1.8874	2.0372	2.2102	2.4101	2.6411	2.9126	3.2301	3.6078	4.0623	4.6077	5.2778	6.1051	39
40	1.6498	1.7507	1.8674	2.0034	2.1616	2.3445	2.5562	2.8010	3.0890	3.4260	3.8274	4.3107	4.8912	5.6050	6.4870	40
41	1.7546	1.8606	1.9833	2.1266	2.2936	2.4868	2.7107	2.9699	3.2750	3.6324	4.0585	4.5719	5.1890	5.9485	6.8878	41
42	1.8666	1.9779	2.1070	2.2577	2.4338	2.6378	2.8743	3.1484	3.4714	3.8501	4.3019	4.8468	5.5023	6.3095	7.3086	42
43	1.9868	2.1035	2.2391	2.3977	2.5830	2.7982	3.0479	3.3375	3.6791	4.0800	4.5587	5.1364	5.8319	6.6891	7.7507	43
44	2.1155	2.2381	2.3804	2.5472	2.7423	2.9688	3.2323	3.5381	3.8991	4.3231	4.8298	5.4416	6.1791	7.0885	8.2157	44
45	2.2533	2.3824	2.5319	2.7071	2.9124	3.1511	3.4285	3.7512	4.1324	4.5805	5.1165	5.7648	6.5454	7.5093	8.7049	45
46	2.4004	2.5367	2.6942	2.8786	3.0944	3.3456	3.6380	3.9779	4.3803	4.8536	5.4200	6.1058	6.9321	7.9531	9.2204	46
47	2.5571	2.7015	2.8680	3.0623	3.2895	3.5538	3.8617	4.2200	4.6441	5.1438	5.7421	6.4664	7.3409	8.4218	9.7640	47
48	2.7234	2.8770	3.0535	3.2590	3.4986	3.7769	4.1011	4.4785	4.9257	5.4524	6.0843	6.8495	7.7739	8.9172	10.3380	48
49	2.8995	3.0633	3.2510	3.4689	3.7224	4.0161	4.3576	4.7552	5.2265	5.7821	6.4483	7.2565	8.2333	9.4420	10.9449	49
50		3.2606	3.4607	3.6924	3.9613	4.2720	4.6326	5.0516	5.5483	6.1340	6.8371	7.6895	8.7214	9.9986	11.5876	50

Tabella A-7.

Pensioni da liquidarsi agli insegnanti inscritti al Monte-pensioni per ogni lira di stipendio.

Anni di servizio	Età alla data della cessazione dal servizio													Anni di servizio
	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
51	3.6828	3.9298	4.2156	4.5453	4.9269	5.3694	5.8932	6.5106	7.2521	8.1520	9.2406	10.5901	12.2694	51
52		4.1811	4.4857	4.8362	5.2410	5.7095	6.2628	6.9143	7.6963	8.6457	9.7951	11.2193	12.9939	52
53			4.7717	5.1451	5.5755	6.0726	6.6585	7.3469	8.1723	9.1740	10.3871	11.8913	13.7646	53
54				5.4722	5.9307	6.4591	7.0808	7.8100	8.6825	9.7403	11.0206	12.6087	14.5877	54
55					6.3068	6.8696	7.5305	8.3043	9.2285	10.3472	11.6996	13.3764	15.4664	55
56						7.3042	8.0080	8.8305	9.8115	10.9967	12.4273	14.1993	16.4068	56
57							8.5136	9.3894	10.4321	11.6901	13.2062	15.0812	17.4146	57
58								9.9811	11.0911	12.4284	14.0377	16.0250	18.4949	58
59									11.7890	13.2123	14.9229	17.0326	19.6510	59
60										14.0424	15.8629	18.1054	20.8852	60
61											16.8583	19.2416	22.1992	61
62												20.4503	23.5945	62
63													25.0720	63

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro del tesoro*: CARCANO. — *Il ministro dell'istruzione pubblica*: RAVA.

Tabella B.

Valore capitale corrispondente ad una lira di pensione vitalizia liquidata o da liquidarsi a favore degli insegnanti elementari in base alla tabella *A*.

Saggio d'interesse 3.50 0[0 (*Eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato (1882-92)*.

Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria	Anni di età alla data della cessazione dal servizio	Ammontare della pensione vitalizia unitaria
≤ 36	16.27	44	14.28	52	12.04	60	9.67	68	7.35	76	5.25
37	16.04	45	14.01	53	11.75	61	9.38	69	7.07	77	5.02
38	15.80	46	13.74	54	11.45	62	9.08	70	6.80	78	4.78
39	15.56	47	13.46	55	11.16	63	8.79	71	6.53	79	4.56
40	15.31	48	13.18	56	10.86	64	8.49	72	6.26	80 e più	4.34
41	15.06	49	12.90	57	10.57	65	8.20	73	6.00		
42	14.80	50	12.62	58	10.27	66	7.92	74	5.75		
43	14.54	51	12.33	59	9.97	67	7.63	75	5.50		

Norme per l'applicazione della tabella B. — Il valore capitale della pensione teorica si ottiene moltiplicando la pensione (calcolata secondo le norme contenute nella precedente tabella *A*, e che spetterebbe alla data della cessazione dal servizio o della morte prima del 25° anno di servizio) per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età dell'insegnante alla data del collocamento a riposo o della morte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

Il numero 385 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione e 20, 21 e 22 del regolamento per l'esecuzione della legge medesima, approvato con Nostro decreto del 10 luglio 1901, n. 375;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati a far parte del Consiglio dell'emigrazione per il triennio 1908-910 gli onorevoli signori:

Dal Verme conte Luchino, deputato al Parlamento;

Materi comm. Francesco Paolo, deputato al Parlamento.

Nitti prof. Francesco Saverio, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 397 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il R. decreto 17 dicembre 1899, n. 471;

Veduta la legge 4 giugno 1908, n. 229, con la quale viene aumentato di L. 46,000 lo stanziamento per le indennità di residenza ai prefetti, inscritto al capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1908-909;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1908 sono assegnate ai prefetti del Regno le seguenti indennità di residenza:

I.

N.	Sede		Indennità	Totale
1	Firenze	L.	15000	
2	Milano	»	15000	
3	Napoli	»	15000	
4	Palermo	»	15000	
5	Torino	»	15000	
				75000

II.

N.	Sede		Indennità	Totale
6	Genova	L.	12000	
7	Roma	»	12000	
8	Venezia	»	12000	
				36000

III.

N.	Sede		Indennità	Totale
9	Ancona	L.	5000	
10	Bari	»	5000	
11	Bologna	»	5000	
12	Catania	»	5000	
13	Livorno	»	5000	
14	Messina	»	5000	
				30000

IV.

N.	Sede		Indennità	Totale
15	Alessandria	L.	3500	
16	Brescia	»	3500	
17	Cagliari	»	3500	
18	Caserta	»	3500	
19	Catanzaro	»	3550	
20	Lecce	»	3500	
21	Modena	»	3500	
22	Novara	»	3500	
23	Padova	»	3500	
24	Parma	»	3500	
25	Pavia	»	3500	
26	Perugia	»	3500	
27	Piacenza	»	3500	
28	Pisa	»	3500	
29	Ravenna	»	3500	
30	Verona	»	3500	
				56000

V.

31	Aquila	L.	3000	
32	Arezzo	»	3000	
33	Ascoli Piceno	»	3000	
34	Avellino	»	3000	
35	Belluno	»	3000	
36	Benevento	»	3000	
37	Bergamo	»	3000	
38	Caltanissetta	»	3000	
39	Campobasso	»	3000	
40	Chieti	»	3000	
41	Como	»	3000	
42	Cosenza	»	3000	
43	Cremona	»	3000	
44	Cuneo	»	3000	
45	Ferrara	»	3000	
46	Foggia	»	3000	
47	Forlì	»	3000	
48	Girgenti	»	3000	
49	Grosseto	»	3000	
50	Lucca	»	3000	
51	Macerata	»	3000	
52	Mantova	»	3000	
53	Massa	»	3000	
54	Pesaro	»	3000	
55	Porto Maurizio	»	3000	
56	Potenza	»	3000	
57	Reggio Calabria	»	3000	
58	Reggio Emilia	»	3000	
59	Rovigo	»	3000	
60	Salerno	»	3000	
61	Sassari	»	3000	
62	Siena	»	3000	
63	Siracusa	»	3000	
64	Sondrio	»	3000	
65	Teramo	»	3000	
66	Trapani	»	3000	
67	Treviso	»	3000	
68	Udine	»	3000	
69	Vicenza	»	3000	
				117000
	Totale generale		L.	314000

Art. 2.

I prefetti acquistano diritto al godimento della indennità di residenza dal giorno dell'assunto ufficio, e lo perdono dalla decorrenza indicata nel decreto di cessazione dall'ufficio stesso.

Art. 3.

Al funzionario che fosse chiamato a reggere temporaneamente una Prefettura, in caso di mancanza o di assenza del titolare potrà essere accordata in tutto od in parte l'indennità di residenza.

Art. 4.

Ai consiglieri delegati potranno soltanto essere rimborsate le spese straordinarie che, a titolo di rappresentanza, avessero dovuto sostenere durante la mancanza o l'assenza del prefetto.

Art. 5.

Le somme che per temporanea mancanza del prefetto, o per qualsiasi altra causa, non fossero state pagate, saranno devolute in aumento del fondo riservato a disposizione del Ministero per provvedere ad eventuali rimborsi di spese straordinarie di rappresentanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti:

Sulla proposta del ministro dell'interno:

N. CCXLVII (Dato a Roma, l'11 giugno 1908), col quale il pio legato elemosiniere Teresa Amossi, di Torino, è stato eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

N. CCXLVIII (Dato a Roma, il 12 giugno 1908), col quale l'ospizio Scannagatta Buscati, in Milano, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCXLIX (Dato a Roma, l'11 giugno 1908), col quale il pio legato elemosiniere Giovan Battista Nelesso, di Scorzè (Venezia), è eretto in ente morale e concentrato nella Congregazione di carità del luogo.

N. CCL (Dato a Roma, il 14 giugno 1908), col quale l'asilo infantile di Milzano (Brescia) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. CCLI (Dato a Roma, il 14 giugno 1908), col quale l'asilo infantile di Botticino Mattina (Brescia) è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. CCLII (Dato a Roma, il 31 maggio 1908), col quale si erige in ente morale il Comitato veneto trentino pro-Calabria e se ne approva lo statuto organico.

RELAZIONI della Reale Commissione d'inchiesta per la pubblica istruzione.

I.

La Reale Commissione d'inchiesta per la pubblica istruzione;

Esaminate le risultanze emerse nel processo svoltosi innanzi l'Alta Corte di giustizia contro l'ex ministro Nunzio Nasi, nei riguardi del comm. Girolamo De Luca Aprile, provveditore degli studi a Palermo;

Visti gli atti dell'inchiesta;

Udito il comm. De Luca Aprile nelle sue difese;

Letti i documenti che già erano stati raccolti dall'istruttoria penale nel processo Nasi, e che apparvero nel giudizio innanzi l'Alta Corte, ed anche quelli riferentisi alla materia dei sussidî;

Premesso:

che il comm. Girolamo De Luca Aprile, chiamato come testimonio, depose con giuramento innanzi l' Alta Corte, affermando:

a) che egli si era offerto al ministro Nasi di stimolare molti insegnanti a recarsi al Congresso di Cremona, per portare colà una nota non ostile alle istituzioni;

b) che non sapeva nulla di spese occorse a tal fine, e che, se esse vennero effettivamente fatte, non lo furono per suo mezzo;

c) che della consegna del biglietto ferroviario o dell'equivalente in denaro, fatta *a taluno* degli insegnanti, per facilitare l'andata a Cremona, egli era venuto a conoscenza solo qualche tempo dopo il Congresso, per averglielo narrato il Petraroli non avendo egli, De Luca Aprile, avuto mai incarichi di fare spese del genere, e finalmente, ammettendo, stretto dalle domande, che aveva effettivamente scritto da Palermo al cav. Umberto Petraroli, comunicandogli che gli insegnanti favorevoli al Ministero, che non avrebbero potuto recarsi a Cremona per mancanza di mezzi, lo avrebbero fatto, se fossero stati forniti del biglietto ferroviario.

Premesso che, contestata dal presidente dell'Alta Corte al De Luca la circostanza da quest'ultimo affermata, che egli non si era, cioè, mai occupato delle spese, risultando dalla lettera da lui scritta al Petraroli, e della quale si die' lettura, il contrario, il De Luca Aprile protestava, affermando che egli aveva detto il vero; che nulla sapeva dei biglietti e dei denari dati a coloro che si recavano a Cremona; che aveva ricevuto e speso, per andare in giro, denari suoi, tratti da due mandati che gli spettavano; che uno dei due mandati era stato da lui esatto prima di partire da Roma; che dell'altro egli faceva richiesta, come appare dalla sua lettera in cui sollecitava il pagamento delle L. 500 dovutegli; che *molti* degli insegnanti si recarono a Cremona con i denari del Ministero, e che, nella spesa delle 4 o 5 mila lire fatta per biglietti e *per altro* egli non intervenne in alcun modo; che, infine, nel caso che fosse stato necessario, avrebbe rinnovato quel che egli aveva già fatto, non una, ma cento volte, ma che non si pentiva di avere scritto la lettera, e che l'avrebbe scritta di nuovo.

Premesso che la lettera indirizzata al Petraroli dal De Luca Aprile e la deposizione resa da quest'ultimo innanzi l'Alta Corte, una volta rese pubbliche, produssero nel paese, nella stampa di ogni partito e nelle Associazioni degli insegnanti, impressione grandissima, e sollevarono fiere proteste.

Che, a prescindere dagli innumerevoli *voti* di sezioni degli insegnanti delle scuole medie, sono da ricordare, in modo particolare, il voto dell'Associazione nazionale dei professori e quello della Federazione tra gli insegnanti delle scuole medie, delle due Associazioni, cioè cui fanno capo le due grandi correnti degli insegnanti, divise sulla questione dell'orientamento politico.

Che l'Associazione nazionale dei professori « deplorò altamente « che un provveditore agli studi avesse abbassato la dignità del- « l'ufficio cui era preposto; manifestò il proprio sdegno contro i « colleghi che avevano accettato denaro per *influire* sui risultati « del Congresso di Cremona; rivendicò tutta la purezza dell'opera « del Turri, e respinse, così, quei pochi che volevano *coprirsi della* « *idealità* cui l'Associazione si inspirava, per dare apparenza di « onestà all'opera loro, e invitò il Ministero a prendere, senza « indugio e con fermezza, i provvedimenti reclamati dagli onesti « di tutti i partiti ».

Che la Federazione Nazionale degli insegnanti delle scuole medie, anch'essa, « pienamente concorde nella opinione già espressa dal « suo presidente », dichiarò « che al comm. De Luca Aprile non « può da nessuna persona onesta riconoscersi la autorità morale « necessaria a reggere l'ufficio di provveditore in qualsiasi pro- « vincia », e fece voti « che il ministro interpretasse questo sen- « timento di tutti gli animi retti, per conservare decoro al Go- « verno dell'istruzione pubblica, procedendo anche contro tutti « quegli insegnanti che si mostrarono privi di dignità di uomini « e di educatori ».

Ritenuto che la deposizione resa dal De Luca Aprile avanti l'Alta Corte di giustizia, trova smentite chiare e categoriche nella lettera già ricordata, e nell'altra con la quale il Petraroli ne faceva invio al ministro Nasi. Ed, invero, la deposizione e le due lettere mettono in evidenza fatti di non dubbia gravità, e potrebbero, di per sè stesse, esser base di un giudizio sicuro, che la Commissione ha creduto, peraltro, suo dovere di raffermare, completando la istruttoria, con l'interrogare il De Luca Aprile e le persone a conoscenza di fatti svoltisi, ed esaminando gli atti e i documenti che vengono allegati alla presente deliberazione.

Ritenuto che il De Luca Aprile fondò la propria difesa su due punti:

1) che egli non era stato mosso, nell'azione esercitata specialmente a Palermo, da alcuna preoccupazione sulla posizione personale dell'ex ministro Nasi, nè dal desiderio di far cosa favorevole a quest'ultimo, ma solo dal proposito di impedire il minacciato orientamento politico della federazione nazionale degli insegnanti delle scuole medie verso i partiti estremi, per forzare la mano al Governo, ed ottenere miglioramenti economici, senza preoccuparsi della riforma della scuola.

II) che egli fece solo opera di persuasione, e non mai di corruzione; che non distribuì biglietti ferroviari, nè denaro: che non usò minaccie, nè promise favori.

Ritenuto sul primo punto:

Che ha ben poca importanza lo stabilire il movente al quale il De Luca ha obbedito, per quanto si riferisce a giudicare l'azione da lui esercitata, ed i mezzi ai quali può aver fatto ricorso.

Che, del resto, devesi rilevare che, nella lettera al Petraroli, il De Luca Aprile tratta di « *professori ostilissimi al ministro* »; afferma, che il prof. Certo è « l'anima delle ostilità contro il *ministro* »; che in Palermo ha trovato « la credenza unanime tra i professori, che il congresso di Cremona dovrà riuscire una vera insurrezione *contro Nasi* »; che a Palermo si era deliberato di « *opporsi* con ogni sforzo, a qualsiasi tentativo di plauso, di saluto o di fiducia *al ministro Nasi* »; che se questo si fosse tentato, era necessario impedirlo, ricorrendo ad ogni partito estremo; che egli, De Luca Aprile, sperava, però, che tale mandato imperativo sarebbe rimasto lettera morta; che era singolare che il Consiglio direttivo di Palermo (contrario al Nasi) fosse composto tutto di antichi amici del *ministro*; e che egli, De Luca Aprile, li aveva fatti arrossire davvero, e finanche piangere.

Che, nella lettera di cui sopra, non una parola sola accenna, invece, al grave argomento dell'orientamento politico della Federazione, e nemmeno all'altro che era indubbiamente la ragione del Congresso: la precedenza, cioè, che doveva darsi al progetto sul miglioramento economico, in confronto dell'altro per la riforma della scuola.

Che il De Luca Aprile, innanzi alla Commissione, affermò che lo screzio tra i professori ed il ministro, e la guerra iniziata contro quest'ultimo, traevano fondamento dal fatto che il Nasi desiderava che i miglioramenti andassero di pari passo con la riforma della scuola, mentre i professori volevano, invece, che prima si provvedesse al loro miglioramento economico; ma che egli, De Luca Aprile, si era preoccupato soltanto del minacciato atteggiamento politico.

Che non sussiste in fatto che la sezione della Federazione degli insegnanti medii di Palermo avesse deliberato favorevolmente all'adesione della Federazione ai partiti di Estrema Sinistra; a tale adesione erano contrari, tra gli altri, il Salvemini ed il Certo, dei quali, nullameno, tanto si occupava e preoccupava il De Luca nella sua lettera.

Ritenuto, sul secondo punto della difesa del De Luca Aprile, che l'azione da lui esercitata sui professori di Palermo, non sfuggì, forse anche per la estensione che aveva assunto, alla pubblica stampa, come il De Luca aveva dimostrato di temere nella sua lettera diretta al Petraroli. Infatti, prima del Congresso, e mentre l'opera di *persuasione* veniva esercitata in Palermo ed in altre città della Sicilia, comparve sul giornale *Il Tempo* di Milano, del 10 settembre 1903, sotto il titolo « *L'organizzazione della Vandea - come l'on. Nasi briga per distruggere la Federazione - un emissario del ministro a Palermo - intimidazioni e promesse* », una corrispondenza da Palermo che attaccava il De Luca Aprile, e denunciava minaccie, promesse, offerte di biglietti di viaggio per Cremona, ecc. Il De Luca Aprile telegrafò al *Tempo* smentendo il corrispondente palermitano, ma il dott. Ettore Savagnone, assistente alla cattedra di patologia generale presso la R. Università di Palermo, rivendicando la paternità della corrispondenza, in un altro articolo, comparso il 17 settembre 1903 nello stesso giornale, insistè nelle sue denunzie e le precisò, dichiarandosi pronto a documentare le sue affermazioni « dinanzi ad un giury segreto di persone insospettabili, scelto magari dal solo De Luca Aprile », il quale, però, si limitò a telegrafare di nuovo al *Tempo*, ripetendo che le accuse erano infondate e che la sua coscienza era superiore a qualunque giury.

Ritenuto che a Cremona fu a tutti manifesto che erano stati reclutati « krumiri » (vennero così indicati i professori che si erano recati al Congresso con speciale mandato di sostenere il Nasi), e che erano stati distribuiti biglietti di viaggio gratuiti; ciò si seppe anche, e lo confermò nella sua deposizione innanzi alla Commissione, il prof. Fiorini.

Ritenuto che è risultato come, per tale reclutamento, il De Luca Aprile si sia valso dall'opera di un suo cugino, il prof. Luigi Lomonaco Aprile, e di quella dei professori Gioacchino Sganga, dell'Istituto nautico, Alfonso Sansone, dell'Istituto tecnico, Giuseppe Corradi ed Angelo Dominioni, della scuola tecnica Scinà di Palermo.

Che dal De Luca Aprile e dai suoi incaricati vennero offerti biglietti ferroviari, o l'equivalente in denaro, a professori, ed a taluno di questi, anche per la moglie; che vennero fatte minaccie e promesse per vincere la resistenza degli insegnanti ed indurli a recarsi al Congresso di Cremona o impedire che vi andassero.

Che lo stesso De Luca Aprile ammise, innanzi alla Commissione di avere incaricato, perchè lo coadiuvassero, il proprio parente prof. Luigi Lomonaco Aprile ed altri quattro professori, dei quali non volle fare il nome, ma che, dalle deposizioni assunte dalla Commissione, sono stati identificati nei predetti professori Sganga, Sansone, Corradi e Dominioni.

Che risulta dalle deposizioni dei professori Giacinto Romano, Francesco Ferrari, Geatano Capasso, Nunzio Antonio Romano, Luigi Certo, Antonio Amante, Gaetano Pavesi e Pietro Rivoire, (i quali ultimi tre, incaricati dalla sezione di Palermo della Federazione degli insegnanti delle scuole medie d'una inchiesta sul reclutamento dei « krumiri » per il Congresso di Cremona, hanno portato in seno alla Commissione gli atti e documenti dell'inchiesta stessa) che il De Luca Aprile, direttamente, o a mezzo dei suoi emissari, fece pressioni, valendosi della sua grande autorità presso il ministro, e di quella che gli derivava dall'appartenere a molte Commissioni, per indurre professori a recarsi a Cremona a sostenere il partito del ministro Nasi; che secondo pareva più opportuno, date le persone, il loro carattere ed i loro precedenti, ricorse a minaccie di possibili danni e di trasferimento, od a promesse di favori, ed offrendo sempre o il biglietto gratuito del viaggio, o l'equivalente in danaro.

Che, istituitasi dal ministro Nasi, prima del Congresso di Cremona, fra l'altre, la Commissione per i trasferimenti degli insegnanti delle scuole medie, composta da De Luca Aprile, dal professore di astronomia, Millosevich, dal comm. Consiglio e da un solo funzionario del Ministero, Fiorini, (il quale, vedendosi esautorato, si ribellò e chiese di essere destinato ad altro ufficio), il De Luca aprile si valse di essa per compiere, dopo il Congresso di Cremona, e come conseguenza del Congresso stesso, taluni trasferimenti, quali, ad esempio, quelli del prof. Certo e del professore Tentori, da Palermo a Napoli; quello del prof. Zitelli, da Napoli a Maddaloni; quello del prof. Lovera Romeo, da Venezia a Chioggia, e quello del prof. Nunzio Antonio Romano, da Napoli ad Avellino.

Ritenuto che il De Luca Aprile fece appello alla autorità ed alla testimonianza del prof. Fiorini, ma fu smentito. Sostenne, infatti il Fiorini « nulla essere di vero in quanto aveva affermato il De Luca circa i « krumiri » di Cremona », ed, in altra parte della deposizione da lui resa innanzi alla Commissione, affermò testualmente: « Il Nasi era preoccupato della propria persona, e « gli uomini fedeli al Nasi riflettevano questo concetto.

« Ed il De Luca riassumeva tuttociò che voleva il ministro; « da ciò la differenza fra me e lui. Io sono partito dal concetto « di adempiere una missione del mio ufficio, e, anche non es- « sendo amico del Nasi, dovevo a questi far fare buona figura; il « De Luca, invece, partiva dal concetto di far trionfare il Nasi. « Io poi ho seguito i mezzi che potevo adoperare come funzio- « nario; esso, invece, potè adoperare altri mezzi, dei quali ebbi « notizia a Cremona. Seppi dei biglietti gratuiti anche a Roma, « ma a Cremona una delle prime cose che mi si dissero fu ap- « punto questa dei professori che erano andati con i biglietti di « servizio . . . . « dai « fatti che si sono risaputi subito dopo il Congresso io pensai « che, oltre i biglietti, fossero corsi dei denari Ma il De Luca, « data la sua indole, non escludo sia capace anche di dare de- « naro di sua tasca; ed io credo anche possibile che egli abbia « sacrificato le sue indennità. Certo il Lomonaco ebbe denari, e, « se ne ebbe, ne ebbe dal De Luca ».

Ritenuto che, pur prescindendo, come fu premesso, da tutte queste resultanze, le quali vengono a riprova di quanto emerse dalla pubblicazione della lettera diretta dal De Luca al Petraroli il 4 settembre 1903, a formare il giudizio della Commissione sull'opera del De Luca Aprile, e sui mezzi da lui usati, è sufficiente il documento indicato. Difatti, dalla lettera risulta il *reclutamento* dei professori, fatto dal De Luca, quando questi afferma che « quasi tutti i luogotenenti del prof. Certo » (che rappresen- « tava l'opposizione al Nasi) « sono a disposizione del Mini- « stero », e che egli « ha una lunga filza di professori pronti a « recarsi a Cremona, tra i quali sceglierà i più indicati »; ri- « sulta la *efficacia* dell'opera compiuta, quando il De Luca comunica che « fra i professori che si offrono, ormai, sa nomi di « quelli già ostilissimi al ministro, che ora si affannano a di- « chiarare che sono stati calunniati, facendo risalire ogni colpa « al Certo, che « ha abusato di loro e che li ha suggestionati », e partecipa « che potrà disporre di quattro degli otto delegati, nominati dalla sezione di Palermo » (degli altri quattro, tre erano assenti e l'ultimo era il prof. Certo) « i quali si recheranno in Cremona con quanti altri si vorrà »; e quando scrive che a casa sua « si sono recati sino allora più di cento profes-

sori » alcuni dei quali egli « ha fatti arrossire davvero e finanche piangere ».

Dalla lettera stessa si rileva, inoltre, che a Palermo il De Luca Aprile continuava il lavoro già compiuto a Napoli, e protestava contro il Ricciardi, che aveva affermato di essere stato incaricato dal ministro di preparare l'ambiente di Cremona, e di *latinizzare* i professori di Napoli dichiarando di temere che il Ricciardi « gli rovinasse il lavoro di Napoli » ove « si sarebbe sfondata una porta aperta », mentre egli aveva agito senza il Ricciardi.

Ritenuto che dalle premesse constatazioni di fatto emerge chiaramente quale fosse l'opera che, già compiuta a Napoli, si era iniziata a Palermo. Nè può ritenersi ammissibile la circostanza affermata dal De Luca così innanzi all'Alta Corte, come innanzi alla Commissione, che egli ignorasse che a molti insegnanti avrebbe dovuto pagarsi il viaggio a Cremona. Nella lettera, infatti già citata, il De Luca Aprile mostra di temere che « venga fuori l'affare del viaggio da pagarsi, o sull'*Avanti* o sul *Giornale d'Italia*, che allora si starebbe freschi ». E da tale proposito, il Petraroli, richiamato dal De Luca a pensare al modo di provvedere ai biglietti, scriveva al ministro « appena lei sarà ritornato, occorrerà occuparsi dei biglietti ferroviari, altrimenti si farà una figura ridicola, e si sciuperà tutto il lavoro fatto. Siamo già arrivati al 5 di settembre e non v'è tempo da perdere ».

Ritenuto che, per quanto si riferisce alle somme chieste dal De Luca Aprile per la sua azione, la lettera non è meno esplicita.

Il De Luca infatti scrive « intanto mancandomi finora i mezzi nulla ho potuto tentare per mandare in giro qualcuno nella Provincia e fuori Provincia. Ancora nulla ho ricevuto. Quanto ella mi annunziò (è evidente che il De Luca aveva fatto precedenti richieste di somme e che trovava esigue quelle offertegli) ad ogni modo è insufficiente per quello che dovrei fare; insisto nella mia prima lettera, cioè di mandare tutto quanto mi è stato dato o mi spetta personalmente, e ne userò per lo scopo di Cremona dandone conto ». Il De Luca ha dichiarato dinanzi all'Alta Corte ed ha ripetuto alla Commissione che egli aveva diritto al pagamento di due mandati di L. 500 ciascuno; che l'importo di uno di essi era stato da lui riscosso prima di partire da Roma e che con la lettera chiedeva il pagamento dell'altro, mettendo le somme a disposizione del ministro; e che, per il Congresso di Cremona, spese denari di proprio, di cui non aveva intenzione di richiedere e non chiese in effetto alcun rimborso, cosicchè il Congresso gli costò circa 800 lire.

Se nonchè, in contrario, deve rilevarsi che, dal contesto della lettera diretta dal Petraroli al ministro, si rileva sicuramente che il De Luca aveva già riscosso l'importo di due mandati.

Scrive infatti il Petraroli: « il comm. De Luca lamenta che la sommma posta a sua disposizione è insufficiente allo scopo, se egli deve estendere il lavoro alle altre sedi della Sicilia, a Reggio Calabria ed a Salerno mandando in giro persona fidata. *Infatti gli si è anticipato il solo importo di due mandati che andrebbero a lui personalmente. Egli ha ragione: certi lavori non si fanno senza avere il denaro in mano; occorre anticipargli almeno altre L. 500.* » Ed è provato altresì che il De Luca Aprile non aveva nessuna intenzione di non chierere il rimborso delle somme che egli spendeva per il Congresso di Cremona; nella sua lettera egli infatti afferma che « userà di quel denaro per lo scopo di Cremona « *dandone conto* », parole che egli non ha saputo spiegare in un modo diverso da quello che, di per se stesse, significano. Che, anzi, avendo il De Luca sostenuto di avere riscosso unicamente l'importo dei due mandati di L. 500 ciascuno, e di avere spese del suo L. 800, senza ottenerne il rimborso, ebbe mostrato dalla Commissione l'elenco, richiesto alla Corte dei conti, e da questa inviato, dei mandati emessi a suo nome, avvertendoglisi che, in data 4 ottobre 1903, e, cioè, in epoca immediatamente successiva a quella del Congresso, risulta emesso, a favore di esso De Luca Aprile, un mandato di L. 804 (corrispondente cioè alla somma che egli dice di avere rimesso) rilasciato sul cap. 25 del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1903-904, a titolo di compenso per lavori straordinari. Ora, il De Luca Aprile nè ha saputo fornire, nè ha fatto pervenire in seguito, alcun chiarimento sul titolo in base al quale siffatta somma di L. 804 gli venne corrisposta.

Ritenuto che, ad ogni modo, è accertato, per le deposizioni rese innanzi all'Alta Corte dal Lomonaco e dal De Luca Aprile, che per il Congresso di Cremona si spesero 5 o 6 mila lire; onde riesce poco verosimile che essendo i maggiori organizzatori del « krumiraggio » appunto il De Luca Aprile e il Lomonaco (il quale ultimo afferma, per suo conto, di avere distribuito circa L. 2000) potessero, all'opera del De Luca, essere sufficienti le modeste somme da lui accennate, e che egli possa poi avere speso, senza pretendere rimborso.

Ritenuto che i fatti, emersi a carico del De Luca Aprile, confessati nella ricordata sua lettera inviata da Palermo al Petraroli in data 4 settembre 1903 confermati da quella colla quale il Petraroli accompagnava e rimetteva lo scritto del De Luca Aprile al ministro Nasi, comprovati e chiariti, in tutta la loro estensione e gravità, da prove testimoniali assunte, da dichiarazioni e da documenti, offesero ogni sentimento di dignità e di moralità, fatti tanto più riprovevoli per un funzionario che, per il suo istituto di pubblico educatore, deve, di ogni atto che ei compie, essere per tutti argomento e ragione di imitazione e di esempio.

LA COMMISSIONE

deliberando per ora, sul solo De Luca Aprile Girolamo, propone che questi venga rimosso dall'ufficio.

Roma, 28 giugno 1908.

Firmati: *Serena* — *Cesare Fani* — *U. Rattazzi* — *Prof. G. Abignente* — *Ant. Vicini* — *R. Perla* — *C. Sandrelli* — *P. Di Fratta* — *Baudana Vaccolini* — *A. Setti*.

Firmato: *Pio Carbonelli*, segretario generale.

Per copia conforme all'originale che resta depositato negli atti di questa Reale Commissione.

Roma, 29 giugno 1908.

Visto: *Il presidente*
SERENA.

Il segretario generale
PIO CARBONELLI.

II.

LA REALE COMMISSIONE D'INCHIESTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli atti dell'Inchiesta:

Udito il comm. prof. Leonardo Ricciardi nelle sue difese;

Premesso:

che alla organizzazione del Congresso di Cremona si collega il nome del prof. comm. Leonardo Ricciardi, chiamato in causa dal comm. De Luca Aprile con la sua lettera, notissima, di cui venne data lettura innanzi all'Alta Corte.

Il De Luca scriveva:

« Raccomando l'affare Ricciardi. Prima di partire lo pregai di « essere cauto, anzi di non far nulla. Ma chiedere ciò a Ricciardi, « cioè di fare la persona seria, è lo stesso di chiedere al Papa di « fare il libero pensatore! »

« Ho paura che mi rovini il lavoro di Napoli, e che venga fuori « l'affare del viaggio da pagarsi, o sull'*Avanti*, o sul *Giornale* « *d'Italia*. Allora staremo freschi. Perchè il ministro ha parlato « con Ricciardi, ha dato incarichi diretti a lui, com'egli dice? Non « lo conosce abbastanza. A tutti io m'ero rivolto, meno che lui. « È stato lui che è venuto da me, dicendo di essere stato incari- « cato dal ministro di preparare l'ambiente di Cremona e di *la-* « *tinizzare* quelli di Napoli. In Napoli sfondava una porta aperta, « perchè avevo agito *senza di lui, anzi escludendolo assoluta-* « *mente*. Così avrei fatto anche per il resto! Ora temo che mi « guasti Napoli e mandi in aria ogni cosa ».

« Che bella cosa se si abolisse la Massoneria! »

che il Ricciardi non fu dall'Alta Corte richiamato o richiesto di spiegazioni, nè egli si giustificò per l'opera di *latinizzare* che gli era stata attribuita, nè protestò contro il giudizio sfavorevole che di lui il suo collega aveva dato in una lettera, importante nel concetto di chi la scrisse, perchè, sebbene indirizzata ad un segretario particolare, era effettivamente diretta al ministro, come lo stesso De Luca dichiarò;

che innanzi alla Commissione il Ricciardi credè di spiegare la sua remissività ed il silenzio come deferenza e riguardo verso la Commissione d'inchiesta, ma è facile osservare che, tra le udienze del Senato e la nomina della Commissione, corse troppo lungo tempo; e che, durante tutto questo tempo, la stampa politica e scolastica non risparmiò occasioni al comm. Ricciardi di smentire la sua partecipazione ad un'opera di corruzione, che, giustamente, aveva destato grande e dolorosa impressione;

che però il Ricciardi non potè completamente smentire le affermazioni contenute nella lettera predetta, nè giustificarsi in modo chiaro ed esauriente dall'accusa fattagli, benchè non siasi raggiunta la prova che egli abbia potuto compiere atti del genere di quelli pei quali il De Luca non lo credeva adatto, e che voleva riservati a sè. È però risultato che il Ricciardi, con scarso sentimento di correttezza e di dignità si adoperava a far credere di aver avuto speciale incarico, a tal riguardo, direttamente dal ministro;

che fu detto da un teste che il Ricciardi è vittima del suo carattere che lo porta alla esagerazione, a leggerezza, a manifestazioni di dubbia opportunità e di pochissima serietà;

che la Commissione ha dovuto convincersi che, in non pochi momenti della sua vita, il Ricciardi, sia stato vittima del suo carattere, pure senza che ciò lo abbia tratto a compiere, nè siano risultati, atti che menomino la rispettabilità od intacchino la onestà;

che dal complesso delle deposizioni e dei documenti esaminati è risultato che il Ricciardi effettivamente sia persona poco seria, e che, ad ogni modo, non possegga quei requisiti di carattere calmo e sereno, di spirito equilibrato e di autorità che sono indispensabili in chi debba esercitare ufficio direttivo con fermezza e prestigio, così sui giovani, come sui professori;

per queste considerazioni;

propone

che il comm. prof. Leonardo Ricciardi non sia conservato alla direzione di Istituti scolastici, pure mantenendolo in altro ufficio di pari grado.

Roma, 4 luglio 1908.

Firmati: *Ottavio Serena* — *Cesare Fani* — *Urbano Rattazzi* — *P. Di Fratta* — *R. Perla* — *Carlo Sandrelli* — *Antonio Vicini* — *G. Abignente* — *Baudana Vaccolini* — *A. Setti*.

Firmato: *Pio Carbonelli*, segretario generale.

Per copia conforme al suo originale, che si conserva negli atti di questa Reale Commissione d'inchiesta.

Roma, 8 luglio 1908.

Visto: *Il presidente*
SERENA.

Il segretario generale
PIO CARBONELLI.

III.

Per adempiere a quella parte del mandato conferitoci col R. decreto 8 marzo 1908 (art. 1) e relativa all'esame delle eventuali responsabilità a carico di funzionari, risultanti dal procedimento svoltosi dinanzi l'Alta Corte di giustizia, noi, ispirandoci alla più assoluta obbiettività, abbiamo creduto necessario di fare un'indagine minuta di tutto il voluminoso processo che dal Nasi e dal Lombardo si intitola: e, servendoci dell'ausilio di funzionari giudiziari esperti, abbiamo formato un sunto in 25 fascicoli del processo stesso, relativamente alle persone che ebbero il loro nome coinvolto nell'amministrazione Nasi. E, richiamato dall'Alta Corte il sunto stenografico del processo e i documenti che avevano connessione con le nostre indagini, nettamente segnate e per la materia e per il periodo di tempo, abbiamo, con confronti e richiami, completato le indagini stesse da altri e in altre sedi e con diversi intenti compiute, addivenendo, così, a nuovi interrogatori, a nuovi esami ed a confronti, con quei poteri d'istruttoria che, pur essendo diversi dai giudiziari, tuttavia furono bastevoli per lo accertamento delle varie responsabilità.

Per intendere e valutare l'opera di coloro che ebbero parte nell'amministrazione Nasi, basterà ricordare brevemente quanto fu già rilevato dagli atti giudiziari, dalle sentenze intervenute e dai documenti raccolti.

Il sistema di amministrazione instaurato dal Nasi ebbe per caratteristica l'accentramento nella volontà e nell'attività del ministro di tutta la somma degli affari del Ministero, accumulandosi, così, il lavoro e scemando la vigilanza e il controllo su di esso. Si era rotta la consuetudine costante di tutti i Ministeri di valersi dell'opera dei funzionari permanenti, con fiducia nelle loro attitudini e nella loro devozione al dovere. Anzi i difficili scambi d'idee tra il ministro e i capi di servizio, la soppressione delle direzioni generali e l'allontanamento di alcuni capi di divisione, che rappresentavano pur una guida e un controllo pei subalterni, l'assoluta ignoranza nella quale le divisioni erano, per regola, tenute sui risultati di provvedimenti a cui non avevano cooperato – tuttociò non potè non produrre nei funzionari se non un'ostilità, una « pavida cautela », un'incertezza nei criteri direttivi, una minor resistenza agli ordini, nel comune dileguarsi e palleggiarsi di responsabilità, un mutarsi continuo di lavoro, d'indirizzi e di persone nel disgregarsi dell'antica cooperazione, un bisogno di cercare, nella accondiscendenza ad una volontà, la sicurezza del proprio avvenire.

La segreteria particolare e la divisione gabinetto furono l'esponente di questo sistema amministrativo e causa, alla lor volta, del perpetuarsi del male. A questi due organi amministrativi si era venuto affidando: il personale del Ministero e dei provveditori, le onorificenze, i sussidi, gli affari generali, l'abilitazione all'insegnamento per titoli, gli uffici speciali, la segreteria della Commissione consultiva, l'economato, il protocollo generale, gli archivi di deposito.

A capo della divisione gabinetto fu chiamato il comm. Vincenzo Masi, mentre alla segreteria particolare, che aveva attribuzioni d'indole più riservata e delicata, fu chiamato prima (30 aprile 1901) il comm. Ignazio Lombardo, coadiuvato dai signori Petraroli, Lucesio, Rodolico, Petitbon, Mariani, Duranti, Cortesi, che vi rimasero quasi permanentemente, e poi, più tardi, il comm. Antonino Consiglio, capo divisione al Ministero dei lavori pubblici.

Determinato, così, sommariamente l'ambiente, e volendo esaminare le diverse responsabilità delle persone che ebbero parte nell'amministrazione, in quel periodo di tempo che va dal febbraio 1901 al novembre 1903, ci siamo fatti ad indagare, prima di tutto, l'opera del comm. Vincenzo Masi.

Comm. Vincenzo Masi. — Fu esaminata l'azione del Masi, sia come capo della 1ª divisione, sia come capo della divisione Gabinetto sotto il ministro Nasi, e, dalle indagini fatte e nell'istruttoria giudiziaria penale e in quella supplementare dell'Alta Corte, e dalle risposte date dal Masi stesso, è risultato che, sebbene da lui dipendessero gli uffici relativi agli affari generali, al personale, ai provveditori, all'economato e alla biblioteca, pure la sua azione fu del tutto burocratica, e, se ebbe parte nella distribuzione dei sussidi, si fu per quanto riguardava le vedove dei maestri e gli studenti, ma non ebbe mai parte nella larga distribuzione dei sussidi ai maestri. Sotto il ministro Nasi egli fu tenuto completamente in disparte, onde alcuno ebbe a dire che la sua personalità era stata soppressa; e l'economato, sia come ufficio di custodia

del denaro pubblico, sia come esecutore di ordini superiori, fu messo dal Nasi in relazione diretta con la sua segreteria particolare, in guisa che al Masi fu persino tenuto segreto, per non poco tempo, il modo come funzionava il servizio dei sussidi, modo che egli deplorò quando ne ebbe notizia. E le poche volte in cui potè far sentire l'opera sua si fu o per impedire che si eccedessero i fondi destinati al capitolo « Manutenzione », o per opporsi che nel 1901 affluissero, come avrebbe voluto il ministro, al suo ufficio tutte le pratiche relative agli affari delle varie divisioni, o per limitare facili storni di fondi dal capitolo « Agraria », il che era irregolare, sebben non senza precedenti nell'Amministrazione.

Onde la Commissione dichiara non esser risultata alcuna responsabilità a carico di Vincenzo Masi.

Cav. Secondo Fornari. — Per l'economo Secondo Fornari, fu pure necessaria una lunga indagine sulla multiforme opera sua e sulla sua partecipazione alle spese di cancelleria, agli acquisti di cornici, fotografie, piante e fiori pel Nasi, alle sue relazioni col Lombardo, alle sue vertenze con la R. calcografia, alle spese particolari pel ministro o pel suo gabinetto, agli acquisti di libri e ai pagamenti per rilegature dei medesimi, ai lavori eseguiti per mobili, casse, imballaggi, alle spese postali o per telegrammi e infine alla gestione dei sussidi; e, lette le istruttorie penali a lui relative e udite le sue giustificazioni, la Commissione si è convinta che su tre punti essenziali l'attività dell'economo va esaminata.

I sussidi. — È noto ormai il sistema inaugurato dal ministro Nasi nell'amministrazione dei sussidi.

Dopo la pubblicazione del regolamento 14 ottobre 1901, fu emessa dal ministro un'ordinanza 27 dicembre stesso anno, confermata, poi, dal regolamento per i servizi interni dell'Amministrazione centrale del 16 aprile 1902, con cui avocava interamente il servizio dei sussidi *d'ogni genere* alla Divisione Gabinetto, affidandolo, poi, più precisamente, ad un gruppo di funzionari della segreteria particolare, tra i quali erano il Lombardo, il Rodolico, il Duranti, il Petraroli. E a questa anormalità altra più grave si accompagnava, perchè i sussidi venivano, per regola, quietanzati e pagati alla segreteria particolare, passandone poi le ricevute, all'economo, e, solo per eccezione, alcuni di codesti sussidi, erano dall'economo pagati agli interessati.

Questo sistema, noto, oltre all'economo, a coloro che furono assunti alla segreteria suddetta, condusse, inoltre, ad alterare la genuina espressione dei fatti e dei conti, violandosi le norme del regolamento generale di contabilità dello Stato, specie quello contenute negli articoli 373 e 433. Di più fu resa possibile e la concessione dei sussidi a molte persone, che non erano tra gli aventi titolo a conseguirli, e la creazione di nomi, consigliata malauguratamente dal bisogno di coordinare il numero degli ordinativi all'entità della somma che, nella liquidazione, all'economo occorreva. Par tal guisa potè giustamente affermarsi che i fondi dei sussidi furono erogati in modo contrario alla legge, facendosi sperpero del pubblico denaro, e creando una gestione contabile senza mandato.

Ora l'accondiscendenza del Fornari fu in gran parte la causa degli abusi che si verificarono in questa gestione. Egli lasciò che le sue funzioni di economo venissero del tutto menomate e snaturate, e, mentre doveva essere per legge custode e depositario del denaro del Ministero cui apparteneva, lasciò che s'istituisse come una seconda cassa nel dicastero, la cassa cioè del gabinetto particolare del ministro.

Anticipazioni al ministro. — È noto come, appena entrato al Ministero, il Nasi chiese all'economo L. 5000 di anticipazione sul fondo sussidi; ma, saputo che su questo capitolo l'anticipazione non era possibile, la chiese sulle casuali e la ebbe. Questa anticipazione non si risolveva o fornendo all'economo le ricevute di spese o colla restituzione dei residui, ma, bensì, colla continua rotazione, per cui la somma restava intatta nelle mani del ministro, il quale, a suo discarico, forniva molteplici documenti di varia natura e imputabili a diversi capitoli e, specie, a quello dei sussidi.

Ora è facile osservare:

a) che era stato veramente inutile e irrisorio il rifiuto dell'economo di anticipare sul fondo « sussidi », quando poi accettava come uno dei precipui elementi dello scarico le quietanze relative ai sussidi stessi;

b) che così si rese inutile, come ebbe a notare il Comitato dei cinque, la disposizione di contabilità che non ammette le anticipazioni se non per ragioni di urgenza o di necessità, mentre, poi, il pagamento col mezzo di mandati di anticipazione costituisce un'eccezione assoluta alla regola dei mandati diretti;

c) che se l'economo, dopo la prima anticipazione o quando ebbe a constatare che nei moduli dei mandati si facevano figurare, come pagamenti fatti regolarmente dall' Economato, quelli che invece erano fatti dal ministro o dalla sua segreteria particolare (tanto che talune giustificazioni portano la semplice firma del Lombardo che dichiarava sommariamente la spesa fatta, senza darvi la giustificazione nè indicare la destinazione) se l'economo si fosse opposto a tale irregolarità, la prima anticipazione sarebbe rimasta un fatto isolato, e i suoi rendiconti avrebbero risposto a verità, nè il controllo sarebbe stato difficile. Onde si può dire che la più grave violazione di legge fu nel permettere che i creditori dello Stato non fossero pagati direttamente da chi a quest'ufficio era preposto, tollerandosi così, che si confondesse la persona che ordina con quella che paga (il che è vietato dall'art. 68 della legge di contabilità generale dello Stato, e 210 del relativo regolamento) e sopprimendosi ogni mezzo di controllo.

Per le norme vigenti in questa materia, l'unica anticipazione che può essere giustificata è quella delle spese di viaggio occorrenti al ministro, che non può avere maneggio di denaro. Invece nelle spese di viaggio si era persino introdotto il sistema di accettare, come discarico contabile, non la ricevuta delle persone che erano state pagate, ma le semplici *dichiarazioni* del ministro o del suo Gabinetto, di aver pagato; e, per le spese postali, si era arrivati al punto di dare al Gabinetto il denaro per l'acquisto dei francobolli.

Il vaglia delle L. 2650. — Il Fornari afferma di aver fatto un vaglia alla Banca d'Italia di L. 2650 per ordine del Nasi e a favore di questo, ma non sa precisare alcuna circostanza. Interrogato più volte su tale operazione, egli non ebbe che una sola recisa affermazione, di avere, cioè, fatto il vaglia presso la Banca d'Italia, in una sezione di questa, già esistente in piazza della Pigna. Ma è notevole che, per quante ricerche siano state fatte, sia nell'istruttoria giudiziaria, sia nella supplementare dell'Alta Corte, sia durante l'inchiesta, non fu possibile trovare alcuna traccia del vaglia. Nè il Fornari seppe dire senza esitanze o incertezze se veramente il vaglia fosse stato emesso per ordine del Nasi o di altri, nè se fosse in un solo titolo o compreso in più titoli, nè se fosse a vantaggio del Nasi o di altra persona.

Tali incertezze nella esposizione di un fatto che implicava naturalmente la sua responsabilità, e le mutevoli e vaghe sue asserzioni non possono non ingenerare il dubbio che nessuna delle regole di buono e corretto amministratore fosse da lui osservata.

Egli, a discolpa, allega la necessità di ubbidire e la impossibilità di opporsi a un'imperiosa volontà.

Certamente nei rapporti tra lo Stato e gli organi a lui subordinati possono valere come imperativi, al confronto degli organi dipendenti stessi, gli atti interni (circolari, pareri, ordini, ecc.) che non potrebbero imporsi ai cittadini.

Ma l'economo, come custode e depositario del denaro dell'Amministrazione, non trovava nella legge organica la potestà nel ministro di sottrarre a lui le funzioni di cui era investito. Onde l'ordine di derogare a quelle norme di contabilità e di gestione era contrario ad una precisa disposizione di legge, e perciò, privo di ogni efficacia esecutiva. Sull'ordine del ministro o di chi per lui, l'economo, per l'autonomia del suo ufficio, estrinsecantesi in

opera di controllo e in sanzione di garanzia, poteva o doveva esercitare un esame di sindacato, e, riconoscendo che trattavasi di atto non discrezionale del potere, ma di violazione di norma avente carattere assoluto, aveva il dovere di disobbedienza e di esimizione. Tale è principio accolto nell'antico e nel moderno diritto: il comando può essere resistito se la illegittimità valga a renderlo inesecutorio anche nei riguardi del subalterno, e questi è competente a sindacare tutti i vizi che, anche nei suoi riguardi, ingenerano l'inesecutorietà.

Nè la Commissione può disconoscere che la allegata esigenza di dover piegare davanti al ministro che ha in mano le sorti dei funzionari non abbia in sè qualche virtù di attenuazione, tanto più se si pensa che in realtà mancano quelle garanzie ai terzi che pur sono in altre Amministrazioni e per le quali si spiegano se non gli eroismi, il coraggio della resistenza o almeno l'assenza d'ogni fiacchezza nel disimpegno di delicati doveri.

Ma non può quella condizione di dipendenza permettere che si arrivi al punto di lasciare abrogare quasi le norme fondamentali di contabilità scritte sì a tutela del pubblico denaro, ma anche a salvaguardia dell'onore di chi lo amministra, tanto più quando nella legge stessa sono sanzioni che designano nettamente le responsabilità di coloro che da quelle norme, per qualsiasi ragione, sanno di discostarsi.

Nè la Reale Commissione può non dare importanza all'arrendevolezza del Fornari nel servizio postale (francobolli) e nei pagamenti di spese d'indole personale del ministro, sia alla sua condotta di funzionario non sempre ligio alle norme di ufficio per le sue molteplici faccende private, assorbenti in gran parte la sua attività.

Per questi motivi la Reale Commissione ritiene che l'economo *cav. Secondo Fornari* debba essere rimosso dall'impiego.

Comm. Luigi Cossu. — Luigi Cossu, capo della ragioneria del Ministero della pubblica istruzione, assistette a tutte le irregolarità d'indole contabile che furono commesse dall'Amministrazione Nasi, anch'egli senza esercitare alcuna resistenza e senza cercare, nei limiti delle sue attribuzioni, che fossero osservate le tassative norme della contabilità dello Stato.

Innanzi tutto egli stesso confessa di avere suggerito al ministro Nasi (che lo interrogava a qual capitolo del bilancio potesse attingere i fondi che gli occorrevano e che non poteva prelevare da altri capitoli) di attingere al capitolo dell'Agraria, come quello che meglio si prestava ad essere « *munto* » per la sua comprensività finanziaria.

In secondo luogo ammette pure che pervenivano a lui le note relative ai viaggi del ministro e della sua segreteria, mancanti dei documenti giustificativi, i quali, sebbene domandati, non furono mai presentati, ond'egli più non li richiese.

In terzo luogo confessa di non aver tenuto con regolarità il registro degli impegni.

Infine ammette di aver constatato dalle verifiche di cassa, che aveva obbligo di eseguire, che l'economo Fornari aveva fatto e manteneva integra l'anticipazione di L. 5000 al ministro, e che di tutto ciò non ebbe a fare menzione nel verbale di verifica, non ritenendola veramente irregolare.

Udito il Cossu nelle sue discolpe egli ha affermato:

Circa al primo punto di non avere omessa la debita resistenza all'opera del Nasi e del suo Gabinetto, ma che fu inefficace, data la sua posizione e dato il suo ufficio che solo doveva riconoscere della regolarità dei documenti che gli si comunicavano, senza apprezzamenti sfuggenti alla sua competenza.

Circa al secondo punto sostiene che il capo ragioniere ha per ufficio di suggerire al ministro in quali capitoli si possa imputare una determinata spesa, e che egli credette suo dovere indicare il capitolo « Agraria » ogni volta si trattava di istituzioni bisognevoli di sussidi per l'istruzione elementare e dell'insegnamento dell'Agraria.

Circa al terzo osserva che egli ebbe bensì a fare i debiti rimarchi sul difetto di documenti giustificativi delle spese di viaggio, ma che per ciò si ebbe un rimprovero dal Nasi che gli faceva osservare che le note dei viaggi erano compilate in forma anche più ampia che non negli altri Dicasteri. Che però volle avvertirne la Corte dei conti e questa deliberò di accettare i documenti così e come erano prodotti, onde si ritenne prosciolto da ogni ulteriore responsabilità.

Circa al quarto punto afferma che gli mancò sempre il personale e perciò non potè tenere in regola il registro degli impegni. Che di ciò fece parecchie lagnanze in rapporti e relazioni di ufficio, ma senza alcun risultato.

Infine circa alle verifiche di cassa fa rilevare di aver avuta notizia dell'anticipazione a rotazione periodica delle L. 5000 fatta dal Fornari al ministro; di averne parlato al ministro; di non credere che si trattase di vera e propria irregolarità, non potendosi negare ad un ministro anticipazioni siffatto, eseguite sul fondo delle casuali. Tant'è che la Corte dei conti non ebbe a fare osservazioni in proposito.

Su di che la Commissione osserva:

Che se non può disconoscersi da una parte la validità della difesa del Cossu su alcuni degli addebiti fatti che riguardano il presente ordinamento del Ministero, non si può sotto altro aspetto non ammettere che il capo ragioniere commise un vero disconoscimento dei suoi doveri, quali gli sono imposti dagli articoli 324, 325, 326, 327 del regolamento di contabilità dello Stato e 46 della legge stessa.

Che su tre punti importanti potrebbe portarsi l'indagine della Commissione: sugli impegni di spese, sulle spese residue e sulle anticipazioni:

a) sugli impegni. - Presso il Ministero della pubblica istruzione tale conto è risultato deficiente pel contenuto, irregolare e difettoso nella forma. Manca la ragioneria di una completa contabilità degli impegni, e se si eccettuano le spese fisse, non esiste per le spese variabili un vero e proprio conto degli impegni e anzi per non pochi capitoli di parte ordinaria e di parte straordinaria del bilancio, il conto degli impegni non è tenuto.

b) delle spese residue. - Fu trascurata lungamente la contabilità dei residui e solo da poco tempo fu iniziato l'impianto di questa speciale e importante contabilità. La ragioneria non seppe mettersi in condizione di conoscere se le richieste di pagamento in conto residui trovassero riscontro nelle risultanze dei conti consuntivi. Onde è avvenuto che si siano pagate spese, che non figuravano tra i residui del bilancio con i fondi a questi destinati, lasciando così allo scoperto altre somme che del conto dei residui erano effettivamente parte;

c) sui mandati di anticipazione. - Richiamandoqui quanto si è detto per l'opera dell'economo in soggetta materia, sta in fatto che la ragioneria non seppe opporsi alla forma di pagamento fatto con mandati di anticipazione, nè richiese dai funzionari delegati a pagare spese con fondi forniti in anticipo l'adempimento dell'obbligo tassativo di fornire mensilmente il discarico o di fornirlo conformemente alla legge.

Che anche volendo prescindere da tuttociò, non è poi dubbio che il capo ragioniere Cossu non ha osservato il preciso disposto della legge che gl' imponeva di non firmare dei mandati irregolari e di fare le sue osservazioni al ministro, e, quando questi ne avesse ordinato *per iscritto* la emissione, il ragioniere, pur firmando, doveva giustificarsi *presso la Corte dei conti*; il che non fu fatto.

Che se può valere ad attenuare non la responsabilità ma la sanzione da infliggersi, la deplorata mancanza di efficaci guarentigie per i ragionieri dello Stato, nel caso di arbitrî del potere esecutivo, non può tale mancanza mai valere ad assolvere il funzionario dall'osservanza dei doveri precipui impostigli dalle leggi e dai regolamenti, soprattutto quando tali doveri costituiscono (come nella specie) le garenzie del normale funzionamento della pubblica amministrazione.

Che quindi il comm. Cossu non avendo osservato il preciso disposto degli articoli 46 e 53 della legge di contabilità generale dello Stato e degli articoli 326 e 327 del relativo regolamento, commise, per ciò solo, la più grave delle mancanze ai doveri del suo ufficio; e se anche ciò fece per imperizia o inettitudine, il fatto suo, egli è certo, contribuì a che la Corte dei conti non eseguisse il disposto degli articoli 195 e 327 del regolamento suddetto, anche nei riguardi del controllo costituzionale.

Per questi motivi la Reale Commissione, salvo il giudizio della Corte dei conti e di cui all'art. 58 della legge succitata, propone che il comm. Luigi Cossu venga dispensato dal servizio per ragioni di servizio.

Cav. Umberto Petraroli. — Alla gestione irregolare del fondo «sussidi» si ricollega la personalità del cav Umberto Petraroli, segretario al Ministero delle finanze e già segretario particolare del ministro Nasi.

Il Petraroli, insieme al Duranti Valentino, al Mariani Vincenzo, al Rodolico Gaspare, era incaricato della partita dei sussidi, sotto la direzione e la guida del Lombardo. Egli, come gli altri, scriveva gli ordinativi dei sussidi stessi e amministrava questo importante ramo di servizio con una certa iniziativa ed una certa libertà. Fra i mandati emessi e scritti persino di suo pugno, ve ne ha uno del marzo 1903 di L. 150, da lui stesso rilasciato a suo favore, per compenso di opera da lui prestata nella segreteria dal luglio 1901 al luglio 1902, e ve ne ha altro, pure da lui scritto, in favore del proprio padre, per L. 550, a titolo di incoraggiamento per pubblicazioni fatte.

Ammise pure di avere scritto altri mandati a favore di Marchetti, Taddei, Olivieri, e gli furono anche sequestrati sulla persona due elenchi di mandati che egli ammise di aver tenuto presso di sè per essere utili alla difesa di Nasi.

Il Petraroli ebbe pure gran parte nelle disposizioni prese per l'invio a Trapani degli oggetti del Ministero e dei documenti relativi ai sussidi, sequestrati poi a Trapani, e agli ordinativi di stampa alla Calcografia rilasciati dal ministro e dal Gabinetto a favore di vario persone o di vari enti.

Vuolsi anche che il Petraroli, d'accordo col ministro, facesse bruciare e lacerare telegrammi, le minute di lettere ed altre carte del Gabinetto, documenti che erano parte dell'archivio, ed erano, come i telegrammi, stati conservati fino allora dal sig. Ernesto Intendente, impiegato telegrafico del Ministero stesso.

Di più risulta dall'istruttoria penale, consultata nella sua parte generica, in quella specifica ed in quella documentale, che nello affare degli acquisti degli oggetti d'uso personale, fatti a Napoli dal Nasi e dal Lombardo, a spese del Ministero, il Petraroli fu il destinatario temporaneo delle casse che quegli oggetti contenevano, ammettendo esso però, di aver ricevuta una sola cassa, mentre dal bollettino di spedizione e da alcune testimonianze risulterebbe che le casse furono tre.

Ma la più precisa e più grave responsabilità sua emerge dall'esame della cooperazione avuta col comm. Girolamo De Luca Aprile, provveditore agli studi in Palermo, nell'affare che si intitola «Il secondo congresso degli insegnanti medi a Cremona».

Dagli atti dell'inchiesta, dall'interrogatorio del De Luca Aprile e del Petraroli, dai documenti raccolti nell'istruttoria contro il Nasi e apparsi nel giudizio dell'Alta Corte di giustizia, è risultato:

Che il comm. De Luca Aprile, ebbe a scrivere al Petraroli la nota lettera 4 settembre 1903, in atti, e il cui contenuto è bene qui riferire.

«Carissimo Petraroli, ieri feci qui un bel cammino. Il prof. «Certo non ha aderito ancora a venirmi a trovare. Ma tutti quasi i «suoi logotenenti sono ormai a disposizione nostra. Ho una lunga «filza di professori che sono pronti a recarsi a Cremona. Sceglierò fra di essi i più indicati. Si offrono ormai (badi che tra «i nomi che dirò or ora ce ne sono di quelli appartenenti a pro«fessori ostilissimi al ministro, anche e forse perchè beneficati, «ma che ora si affannano a dichiarare che sono stati calunniati, «mentre sono stati sempre amicissimi! Ormai si difendono, fa«cendo risalire ogni colpa al Certo che ha abusato di loro, li ha «suggestionati, ha agito a loro insaputa — non è vero niente, in «gran parte, ma io fingo di credervi — dunque si offrono ormai di «recarsi a Cremona, nell'interesse nostro e disposti a tutto: Sca«larizza padre e figlio; Ragusa-Moleti; Bettinali; Genzardi; «Corradi; Lomonaco; Sganga; Pelaez; Janale; Tentori (preside); «Gatta, e molti altri. Si sceglierà fra costoro.

«La sezione di Palermo, nientemeno, avrà otto delegati, già «da tempo nominati: Certo, Ravelli, i due professori Arena, Jach, «Fazzari, Corradi, ed in questo momento non ricordo l'ottavo.

«Il Ravelli ed i due Arena appartengono all'Istituto tecnico e «nautico, e non trovansi in questi giorni in Palermo.

«Il prof. Certo è l'anima delle ostilità al ministro, ed in questo «momento lavoro per isolarlo, non per aver lui. Chissà fra qualche «giorno!

«Degli altri quattro delegati potremo disporre — che si recheranno in Cremona insieme con quanti altri noi vorremo — ma «non votanti.

«Il Certo da alcuni giorni (prima del mio arrivo) ha sparso la «voce che il ministro cerca di corrompere Kirner, e ne ha dato «avviso a parecchi in Messina, media e nell'alta Italia. Il Certo, «assistito da alcuni luogotenenti, tra i quali anche il Crescini, «è sempre in diretta comunicazione col Chiarini e forse anche (ma «non l'ho potuto accertare) col Torraca — col Chiarini certissi«mamente.

«In Messina, poi, è un altro covo di nemici al ministro, in «Messina dove spadroneggiano il Salvemini e l'Ussani.

«In Palermo ho trovato la credenza unanime tra i professori «che il Congresso di Cremona dovrà riuscire una vera insurre«zione contro Nasi, mentre in Napoli le notizie che correvano «erano diverse.

«Qui avevano deliberato di dare mandato agli otto delegati di «essere piuttosto temperati, ma di opporsi con ogni sforzo a «qualsiasi tentativo di plauso, di saluto o di fiducia al ministro «Nasi, e se questo si tentasse in Cremona, di ricorrere anche «per impedirlo ad ogni partito estremo. Ciò pare era stato de«ciso d'accordo con Messina.

«Io spero che tale mandato imperativo rimarrà lettera morta. «Intanto è curioso che il Consiglio direttivo della sezione di Pa«lermo, che ha Di Stefano presidente (ormai discreditato ed ab«bandonato) e Certo, vice presidente, (che tutto assorbe e fa) sia «composto tutto di antichi amici del ministro. Ne fa parte finan«che il Genzardi del nostro Totò di Lorenzo, anzi ne è uno dei «capi, il cassiere, nientemeno! Li ho fatti, gli ho assicuro, arros«sire davvero e financo piangere!

«Intanto, mancandomi finora i mezzi, nulla ho potuto tentare «per mandare in giro qualcuno nella Provincia e fuori Pro«vincia.

«Ancora nulla ho ricevuto.

«Quanto Ella mi annunziò, ad ogni modo, è insufficiente per «quello che dovrei fare. Insisto nella mia prima lettera, cioè di «mandarmi tutto quanto mi è stato dato o mi spetta personal«mente, e ne userò per lo scopo di Cremona, dandone conto.

«Mi pare che non potrei essere meno esigente!

«Non Le posso dire ancora quando lascierò Palermo.

«La prima giornata utile di lavoro fu ieri.

«Martedì mi servì ad esplorare un terreno quasi impossibile.

«Mercoledì a fare i primi tentativi.

«Jeri cominciai a guadagnare terreno. A casa mia (giacchè io «non mi sono mosso da casa) sono venuti finora più di cento «professori a farmi visita, tra i quali solo due o tre chiamati da «me. Ciò ha facilitato molto il cómpito.

«Raccomando l'affare Ricciardi. Prima di partire lo pregai di «esser cauto, anzi di non far nulla. Ma chiedere ciò a Ricciardi,

« cioè di fare la persona seria, è lo stesso che chiedere al Papa « di fare il libero pensatore!

« Ho paura che mi rovini il lavoro di Napoli, e che venga « fuori l'affare del viaggio da pagarsi, o sull'*Avanti* o sul *Giornale d'Italia*. Allora staremo freschi! Perchè il ministro ha « parlato con Ricciardi, ha dato incarichi diretti a lui, come egli « dice? Non lo conosce abbastanza. A tutti io m'ero rivolto meno « che a lui. È stato lui che è venuto da me dicendo d'essere « stato incaricato dal ministro di preparare l'ambiente di Cremona e di latinizzare quelli di Napoli. In Napoli sfondava una « porta aperta, perchè avevo agito *senza di lui*, anzi *escludendolo assolutamente*. Così avrei fatto anche per il resto!

« Ora temo che mi guasti Napoli, e mandi in aria ogni cosa.

« Che bella cosa se si abolisse la Massoneria!

« Un abbraccio dal suo D. ».

Che questa lettera fu il giorno dopo comunicata al ministro, accompagnata da quest'altra del Petraroli:

« *Eccellenza*,

« Le mando l'unita lettera del comm. De Luca or ora pervenutami. Ho sottolineato i punti essenziali. Il comm. De Luca « lamenta che la somma posta a sua disposizione è insufficiente « allo scopo se egli deve estendere il lavoro alle altre sedi della « Sicilia, a Reggio Calabria ed a Salerno, mandando in giro persona fidata. Infatti gli si è anticipato il solo importo di due « mandati che andrebbero a lui *personalmente*.

« Egli ha ragione! Certi lavori non si fanno senza avere il danaro in mano. Occorre anticipargli almeno altre L. 500. Se lei « acconsente le mando un ordine di anticipazione a mio favore - « ritirerò la somma e la spedirò al comm. De Luca a Palermo.

« Altrimenti è bene avvertire il De Luca che *limiti* il suo lavoro alle sole sedi di Napoli e Palermo, *senza curarsi di altro* Ma bisogna esser chiari!

« La somma anticipata si potrà ricuperare perchè le persone « che coadiuveranno il De Luca viaggieranno a prezzo intero ed « avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio ed alle indennità di soggiorno. Appena lei sarà ritornato occorrerà occuparsi dei biglietti ferroviari, altrimenti si farà una figura ridicola e si sciuperà tutto il lavoro fatto. Siamo già arrivati al 5 « di settembre e non vi è tempo da perdere . . . . .

« . . . . ».

Che interrogato il Petraroli su questi documenti, egli ammise: che era a sua notizia come il Nasi s'interessasse di combattere le temute avversioni degli insegnanti all'opera sua, o di impedire l'orientamento sospettato dei medesimi verso i partiti estremi e di far convenire a Cremona persone a lui amiche, facilitando in ogni modo l'esodo di esse da Napoli, da Palermo e da altre città d'Italia: - che in proposito ebbe lettera dal prof. Lomonaco Aprile, cugino del comm De Luca, per ottenere biglietti ferroviari per l'intervenienti a Cremona, e più tardi ebbe quella del De Luca di cui sapeva l'interessamento vivissimo per codesto invio di amici del ministro a quel Congresso, di accordo in ciò col ministro stesso che di biglietti ferroviari aveva fatta promessa: - che non esclude di avere anche inviato al De Luca, per incarico del ministro, quanto poteva occorrergli per la sua azione di propaganda e di reclutamento: - che in realtà si dispose perchè fossero forniti i biglietti a quei professori che ne abbisognavano, e che fu inviato anche del denaro corrispondente al prezzo dei biglietti, *perchè la cosa non risaltasse troppo* (V. interr. pag 147 retro): - che oltre a questo invio di biglietti spedì pure un vaglia, di cui non ricorda l'ammontare (ma che il Lomonaco afferma di L. 2000) e di più predispose per sè, ma in favore del De Luca Aprile, l'ordine di anticipazione per L. 500, che fu nel 5 settembre 1903 accompagnato dalla sua lettera sopra ricordata al ministro insieme a quella ricevuta dal De Luca stesso: - che infine egli fece tutto ciò ritenendo che non si poteva trattare di opera di corruzione, ma lecita per gli intenti di pacificazione che animavano il ministro e i suoi collaboratori.

Ora bastano queste ammissioni del Petraroli perchè, coordinate al contenuto della sua lettera del 5 settembre, valgano a determinare la responsabilità sua (per quanto minore di quella del De Luca Aprile) in tutta codesta faccenda, della cui gravità morale non potevano essere inconsci, nè il De Luca Aprile quando si augurava che « non venisse fuori l'affare dei viaggi sui giornali, che *allora si starebbe freschi* » - nè il Petraroli quando afferma che si inviava denaro per somma corrispondente al prezzo dei biglietti « *onde la cosa non risaltasse troppo* ». Nè è valida giustificazione la allegata bontà dello scopo, quando, per raggiungerlo, si usa del danaro dello Stato, per reclutare coscienze od accaparrarsi dei voti.

Ritenuto che se è vero che il cav. Petraroli è funzionario dipendente dal Ministero delle finanze e non della pubblica istruzione, pur tuttavia non è men vero che il mandato a noi conferito importa esplicitamente l'esame di tutte le eventuali responsabilità che risultarono dal processo svoltosi innanzi l'Alta Corte di giustizia; onde l'inchiesta dovette estendersi anche a quei funzionari che, pur appartenendo ad altri dicasteri, ebbero parte cosciente e importante nell'Amministrazione Nasi.

Perciò la R. Commissione, deplorando l'opera del cav. Umberto Petraroli, propone che gli si applichi il massimo della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

Valentino Duranti. — Contro Valentino Duranti, già commesso di fornaio, poi addetto come straordinario alla segreteria particolare del Nasi, poi nominato ufficiale d'ordine di 2ª classe con R. decreto 23 dicembre 1902, stato annullato dalla IV sezione del Consiglio di Stato (oggi diurnista avventizio) fu aperta, come è noto, un'istruttoria penale, in cui fu ammessa dalla Camera di Consiglio presso il tribunale di Roma la specifica imputazione di peculato e di falso, per avere foggiato e alterato 25 mandati di pagamento e falsificato, in uno di essi, la firma di quietanza di Virgilia Focaccia. La procura generale della R. Corte d'appello volle però sostituita alla figura del peculato quella della truffa e sdoppiato il reato di falso in due ipotesi, una configurata dall'art. 275, l'altra dall'art. 278 del Codice penale

Ma la sezione di accusa ritenne che fosse dubbia la responsabilità del Duranti, per non emergere ben dimostrato l'elemento della malafede, potendosi ritenere che eseguisse le alterazioni per ubbidire al Lombardo, e lo prosciolse per insufficienza d'indizi.

E perciò:

Visti gli atti, e udito l'interrogatorio del Duranti.

La Commissione, sia per la natura degli addebiti fatti, sia per la formula terminativa del proscioglimento, propone che, ove il ministro non creda di licenziare il Duranti, data la sua qualità di avventizio, lo sospenda dall'impiego per sei mesi.

Cav. Gaspare Rodolico — Altrettanto deve dirsi per Gaspare Rodolico, ora capo sezione di 1ª classe al Ministero di agricoltura, industria e commercio, che nella segreteria particolare del Nasi si occupava non solo della materiale scritturazione dei sussidi, ma effettivamente della loro erogazione.

Anche il Rodolico fu imputato di peculato e di falso per aver sottratto, in danno del Ministero, la somma di L. 200, falsificando l'ordinativo di pagamento di L. 300 a favore di Adalgisa Bianchini che ne percepì solo 100.

La Camera di Consiglio credette che fosse incontrastabile la responsabilità del Rodolico, per una serie di argomenti che qui è inutile riportare. Ma la Sezione di accusa ritenne che mancassero indizi sufficienti per il peculato, e che solo sussistesse il fatto generico della materialità dell'alterazione, dal quale però non credette di poter trarre un sicuro convincimento intorno alla responsabilità penale del Rodolico, onde, nel dubbio sul dolo, dichiarò il non luogo per insufficienza d'indizi.

Le indagini fatte dall'inchiesta non portarono a più recise conclusioni, ma ciò che si ha in atti è bastevole per indurre la Commissione a deplorare:

a) che il Rodolico dopo la sentenza della Sezione d'accusa,

la quale ritenne la materiale alterazione d'un documento, non sia stato sottoposto ad un procedimento disciplinare;

b) che, anzi, nel 16 ottobre 1906, contro ogni norma di opportunità e di giustizia, sia stato promosso dalla seconda alla prima classe.

La Commissione, perciò, disapprovando l'opera di Gaspare Rodolico come funzionario dello Stato, ne propone la sospensione dal suo ufficio per sei mesi, salvo, occorrendo, ulteriori e più gravi provvedimenti all'esito del processo Lombardo.

Vincenzo Mariani. — Su Vincenzo Mariani si osserva che, se egli fu per qualche tempo nella segreteria particolare, pur tuttavia la sua opera, del tutto materiale, si limitò a fare ciò che gli ordinava il Lombardo in materia di sussidi, scrivendo sugli ordinativi quelle indicazioni che gli erano fornite, non mai sospettando che si facessero irregolarità, non potendo nè sapendo esercitare alcun sindacato sull'opera del suo superiore.

Se non che parve per un momento che una grave responsabilità incombesse sul Mariani, per avere stese e firmate per quietanza due parcelle per il viaggio fattosi, nel 1902, dal Nasi, da Roma a Palermo, e da Palermo a Roma e poi a Milano, e a cui il Mariani doveva intervenire per accompagnare il ministro, mentre poi non intervenne, sebbene le due parcelle suddette siano state riscosse all'Economato.

Ma, udito il Mariani nelle sue discolpe e letti gli atti processuali contro il Nasi ed altri, e tenute presenti le risultanze del processo svoltosi avanti l'Alta Corte, non fu possibile accertare alcun fatto doloso o colposo a carico del Mariani, nel senso di poter precisare se le parcelle fossero da lui formate e firmate o prima del viaggio, per avere un'anticipazione di spese, o dopo, quando il viaggio era stato fatto dal Nasi, ma senza che il Mariani vi partecipasse. Il Mariani affermò che trattavasi di una anticipazione parziale ideata in quella forma dal Lombardo. Certo, però, si è che, in questa ipotesi, le parcelle, che dovevano essere annullate e distrutte, non lo furono per colposa rilassatezza del Mariani, e così servirono ad altri, lasciando dimostrato, come ebbe già a ritenere il Comitato inquirente dei Cinque, che col ministro viaggiassero persone non aventi diritto a viaggiare a spese dello Stato, e che, a questo intento, si fosse nel Gabinetto, capitanato dal Lombardo, costituito un vero uso di fondi segreti. Il Mariani, quindi, concorse a questa grave irregolarità amministrativa, onde fu possibile lo sperpero del pubblico denaro, sebbene nessuna sicura prova si abbia di una sua utilità personale.

Prof. Amico Rosario Torregrossa — Altrettanto deve dirsi nei riguardi del Torregrossa prof. Amico Rosario, il quale, essendo addetto al Gabinetto Nasi, ebbe a quietanzare una parcella di viaggio, nell'aprile 1901, da Roma a Venezia e viceversa, mentre a quel viaggio non fu partecipe.

Anche qui la Inchiesta non ha potuto accertare se tale parcella fosse stata formata e fimata prima del viaggio, per anticipazione di spese occorrenti, o dopo, così come si è detto pel Mariani; ma anche per lui valgono le stesse considerazioni sopra esposte.

È opportuno poi, qui ricordare che davanti l'Alta Corte fu riscontrata una contraddizione fra quanto affermavano il Mariani e il Torregrossa da una parte, e l'usciere Caniggia Giuseppe dall'altra, in quanto costui sosteneva che le parcelle per viaggi non si usava farle prima che il viaggio fosse compiuto, ma dopo.

Per tali contraddizioni S. E. il presidente dell'Alta Corte credette di inviare gli atti all'autorità giudiziaria; risulta che pende tuttora istruttoria per falsa testimonianza contro il Torregrossa, il Mariani ed il Caniggia, i quali però non furono ancora interrogati.

Per questi motivi la Reale Commissione propone che il Mariani e il Torregrossa siano sospesi per un mese dall'ufficio e dallo stipendio, salvi i maggiori e più gravi provvedimenti all'esito del processo in corso.

Giuseppe Caniggia. — La condotta e l'opera di Giuseppe Caniggia, usciere capo addetto al Gabinetto del ministro della pubblica istruzione, sono state oggetto di lunghe indagini da parte della Commissione d'inchiesta, la quale ha dovuto riconoscere che il nome del Caniggia fu coinvolto in tutti gli addebiti fatti al Nasi e ai suoi principali collaboratori.

Considera però la Commissione d'inchiesta, mentre da una parte non è risultato alcun fatto che accenni in modo sicuro ad una dolosa partecipazione agli abusi o alle irregolarità da altri commesse, d'altra parte a lui, per la sua posizione di usciere, è mancata ogni possibilità di sindacato o di rifiuto di obbedienza verso chi gli impartiva degli ordini.

Ritenuto però:

a) che l'opera sua non fu affatto scevra di sospetti, nè la sua condotta sempre corretta, sia quando procurò o accettò per sè e per molti suoi congiunti utilità non corrispondenti alla sua umile condizione (come per esempio un alloggio sproporzionato al suo stato) sia quando non si sottrasse ad attribuzioni o a servigi che erano estranei al suo ufficio e che avevano in sè un carattere di clandestinità di irregolarità o di abuso;

b) che egli è tuttora sottoposto ad un' istruttoria penale per falsa testimonianza;

c) che non può sembrare decoroso per un pubblico dicastero che si continui a tenere presso il ministro d'istruzione pubblica, ad un posto che è di fiducia, chi ha avuto tante aderenze e così intimi rapporti di servizio coll'ex ministro Nasi e la sua Amministrazione.

La Commissione perciò propone che il Caniggia sia allontanato dagli Uffici dell'amministrazione centrale e destinato ad altro ufficio, salvo, occorrendo, gli ulteriori e più gravi provvedimenti in seguito alle risultanze del processo in corso.

Cav. Ernesto Intendente e comm. Emanuele Franco. — I nomi d'Intendente Ernesto, impiegato telegrafico al Ministero della pubblica istruzione, e di Franco comm. Emanuele, capo divisione al Ministero delle poste e dei telegrafi, si associano nel fatto della sottrazione dei documenti di ufficio (telegrammi) che fu addebitata al Nasi.

All'Intendente fu facile e persuasiva la discolpa.

Come è risultato dagli atti del Comitato dei Cinque e da quelli del processo svoltosi innanzi l'Alta Corte e dalle indagini ulteriormente eseguite, l'Intendente non fece che consegnare al ministro richiedente i telegrammi d'indole privata o che, per la forma letteraria, potevano essere da lui desiderati, e oppose una ben giusta resistenza quando gli si domandò la consegna di tutti quegli altri telegrammi, l'asportazione dei quali poteva, a suo credere, costituire un disordine amministrativo per la scomparsa di notizie e di prove. Cedette solo agli ordini del cav. Franco, suo superiore, quando costui gli ebbe a dimostrare che il regolamento del 1895 dava la facoltà al ministro (facoltà, però, mai esercitata da altri) di ritirare i predetti telegrammi.

Meno facile la difesa del Franco. Egli, sebbene fosse estraneo al Ministero, si prestò a rendere un servizio al Nasi, suo amico e conterraneo, interpretando il § 135, pagina 164, dell'ordinamento telegrafico, pel quale i ministri possono ritirare gli originali dei loro telegrammi, senza però darsi carico che con tale interpretazione non si restituiva i soli telegrammi d'indole particolare, trattanti *affari* di servizio *relativi* alle attribuzioni ufficiali del funzionario mittente (art. 8 delle norme), ma si veniva a render possibile l'asportazione *ante tempus* di quei telegrammi che erano documenti di affari amministrativi trattati dalle diverse Divisioni. Da ciò la discrepanza sul numero dei telegrammi asportati; chè, mentre pel Franco sarebbero stati o mille e cinquecento..... o due o tre mila..... o forse più....., per l'Intendente, per calcoli fatti su dati minimi, ma verosimili, sorpasserebbero i 40 mila.

Ma la Commissione, senza volere entrare nell'esame di merito relativo all'interpretazione data dal Franco al citato § 135, fa carico, però, a lui di essersi ingerito in affare che non era di sua competenza, giacchè l'archivio telegrafico del Ministero della

pubblica istruzione non dipendeva da quello delle poste e telegrafi, e di non avere almeno riferito al suo capo gerarchico o al Ministro, da cui dipendeva, gli intendimenti o i desiderî del ministro Nasi, a cui il Franco voleva e volle rendere un favore.

Considerato, però, che, in realtà, nessun danno precipuo e sicuro ne è derivato;

che alla mancanza dei telegrammi, distruggibili dopo sei o dodici mesi, può supplirsi, almeno in via ordinaria, con le minute di essi, che è a presumersi (come disse alla Camera il ministro Orlando, rispondendo ad una domanda dell'on. Bissolati il 9 febbraio 1904) si trovino nelle pratiche esistenti presso le divisioni;

che il Franco, se fu troppo corrivo nella cernita fatta dei telegrammi, pure, a sua discolpa, può validamente addurre l'ignoranza dei propositi del Nasi, concretatisi, poi, nella distruzione dei telegrammi stessi;

Considerato che, tanto per l'Intendente come per il Franco pende tuttora un'istruttoria penale per falsa testimonianza, come per i precedenti funzionari.

La Commissione, mentre non trova luogo a deliberare per l'Intendente, propone che al comm. Franco venga inflitta la semplice censura, salvo, per entrambi, occorrendo, maggiori provvedimenti all'esito del processo in corso.

Comm. Ignazio Lombardo. — Resterebbe, per ultimo, ad esaminare la responsabilità del comm. Ignazio Lombardo, attualmente sospeso per tempo indeterminato dal suo ufficio.

La Commissione, però, tenuto conto di quanto è risultato da precedenti istruttorie, dal giudizio avanti all'Alta Corte e dalle indagini fatte dalla inchiesta sull'amministrazione Nasi, di cui il Lombardo fu parte, mentre si riserva di stabilirne le precise responsabilità, propone che, intanto, sia continuata la sospensione a tempo indeterminato, a cui trovasi sottoposto.

Infine ad altri funzionari e ad altri fatti relativi a detta gestione, la Commissione ha pure estese le sue indagini per rintracciare eventuali responsabilità, raccogliendo e rilevando la voce e delle persone e dei documenti, ma non è stato possibile, specie per il lungo tempo trascorso, di approdare ad alcun risultato concreto e sicuro.

E concludendo, la Reale commissione propone:

I. Che il cav. Secondo Fornari sia rimosso dall'impiego.

II. Che il comm. Luigi Cossu sia dispensato dal servizio per ragioni di servizio.

III. Che al cav. Umberto Petraroli sia applicato il massimo della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

IV. Che Valentino Duranti venga sospeso dal suo ufficio per sei mesi, ove il Ministero non creda licenziarlo.

V. Che il cav. Gaspare Rodolico venga sospeso dal suo ufficio per sei mesi, salvo gli ulteriori e più gravi provvedimenti all'esito del processo Lombardo.

VI. Che Vincenzo Mariani e Rosario Torregrossa vengano per un mese sospesi dall'ufficio, salvo i maggiori provvedimenti a loro carico in esito al procedimento iniziato contro di loro per falsa testimonianza.

VII. Che al comm. Emanuele Franco venga inflitta la censura, salvo gli ulteriori e più gravi provvedimenti in esito al processo in corso per falsa testimonianza.

VIII. Che Giuseppe Caniggia sia allontanato dagli uffici dell'Amministrazione centrale e destinato ad altro posto, salvi, pure per lui, gli ulteriori e più gravi provvedimenti in esito al processo in corso per lo stesso reato di cui sopra.

IX. Che per il comm. Ignazio Lombardo fatta riserva di stabilirne le eventuali responsabilità, sia intanto continuata lo sospensione cui fu sottoposto.

Roma, 4 luglio 1908.

Firmati: *Ottavio Serena — Cesare Fani — U. Rattazzi — G. Abignente — Antonio Vicini — R. Perla — Carlo Sandrelli — P. Di Fratta — Baudana Vaccolini — A. Setti.*

Firmato: *Pio Carbonelli*, segretario generale.

Per copia conforme all'originale che trovasi conservato negli atti di questa Reale Commissione.

Roma, 8 luglio 1908.

Visto: *Il presidente*
OTTAVIO SERENA.

Il segretario generale
PIO CARBONELLI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con R. decreto del 15 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1908:

Tartaglione Luigi, candidato notaro, è nominato notaro nella residenza nel comune di Parete, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Torrielli Francesco, notaro residente nel comune di Basaluzzo, distretto notarile di Novi Ligure, è traslocato nel comune di Novi Ligure.

Rossi Antonio, notaro residente nel comune bi Piverone, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Vestignè stesso distretto.

Guglielmino Federico, notaro residente nel comune di San Giorgio Canavese, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Vische, stesso distretto.

Fenocchio Giuseppe, notaro residente nel comune di San Stefano Belbo, distretto notarile di Alba, è traslocato nel comune di Alba.

Giovannini Giuseppe, notaro residente nel comune di Montefortino distretto notarile di Ascoli Piceno, è dispensato dall'ufficio di notaro, in seguito a sua domanda.

Con decreto del 22 dicembre 1907, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1908:

Maradei Carmine, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Papasidero, distretto notarile di Castrovillari.

Artese Nicolò, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Aliminusa, distretto notarile di Termini Imerese

Vascellari Aurelio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Feltre, distretto notarile di Belluno.

Tripodi Francesco, notaro residente nel comune di Polistena, distretto notarile di Palmi, è traslocato nel comune di Palmi.

Dionisi Leopoldo, notaro residente nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Brescia.

Sposato Nicola, notaro residente nel comune di Terranova Sappo Minulio, distretto notarile di Palmi, è traslocato nel comune di Varapodio, stesso distretto.

Diana Bernardo, notaro residente nel comune di Trentola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è traslocato nel comune di Casaluce, stesso distretto.

Stella Salvatore, notaro residente nel comune di Chiaromonte Gulfi, distretto notarile di Modica, è traslocato nel comune di Giarratana, stesso distretto.

Con decreto Ministeriale del 16 gennaio 1908:

È concessa al notaro Tummolini Giuseppe, una proroga sino a tutto il 1° marzo 1908 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Sangemini, distretto notarile di Spoleto.

Con decreto Ministeriale del 17 gennaio 1908:

E concessa:

al notaro Eusebietti Augusto, una proroga sino a tutto il 15 maggio 1908, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Orbassano, distretto notarile di Torino.

al notaro Patroni Luigi, una proroga sino a tutto il 18 giugno 1903, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pollica, distretto notarile di Vallo della Lucania.

Economati dei benefizi vacanti.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907:
registrato alla Corte dei conti il giorno 15 gennaio 1908:

Zucca Giuseppe, nominato con R. decreto 1° agosto 1907, vice segretario di 3ª classe della carriera ragioneria nell'economato generale dei benefici vacanti di Palermo, è dichiarato dimissionario perchè non ha assunto servizio nel termine assegnato.

Con R. decreto del 29 dicembre 1907,
registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1908:

Boncinelli Ettore, vice segretario di 3ª classe della carriera di ragioneria nell'economato generale dei benefici vacanti di Venezia, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia per mesi due, con decorrenza dal 15 dicembre 1907.

Con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1908:

A Boscolo Fortunato, usciere di 2ª classe nel R. economato generale dei benefici vacanti di Milano, è concesso, per compiuto sessennio, l'aumento di L. 100 annue sul suo attuale stipendio di L. 1000, con decorrenza dal 2° febbraio 1908.

Subeconomati.

Con decreto Ministeriale del 20 gennaio 1908:

Era Raffaele è nominato subeconomo dei benefici vacanti di Oristano.

Sono accettate le dimissioni del sig. Azzolina Giuseppe dalla carica di subeconomo di Piazza Armerina.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Ispettori scolastici.

Con R. decreto del 18 giugno 1903,
registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1908:

I decreti relativi alla carriera percorsa dal dott. Manfroni, come ispettore scolastico e come direttore e professore di scuola normale sono rettificati nella sola parte riguardante il nome del dott. Manfroni, che deve essere Antonio, Francesco, Emanuele, Mario Manfroni, e non Mario Manfroni.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreti del 16 e 17 luglio 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere della Deputazione provinciale di Belluno, ha imposto ai proprietari dei comuni di Belluno e di Longarone, la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

Roma, 17 luglio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 3.50 0[0, cioè: n. 203,806 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 935,398 del già consolidato 5 0[0), per L. 18.75-17.50 al nome di Trinchillo *Consiglia* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Trinchillo *Maria-Consiglia* di Salvatore, minore ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75, 3 50 0[0, cioè: n. 513,147 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 37.50-35 al nome di Jalenti Riccardo di *Saverio*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Campobasso, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Jalenti Riccardo di *Francesco Saverio*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Campobasso, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 238,571 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 150, al nome di *Grignani* Giuseppa di *Vito*, minore, sotto la patria potestà del padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Grignano* Giuseppa di *Giovanni-Vito*, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75-3.50 0[0 cioè: n. 231,338 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 97.50-91 al nome di *Martinez* Laura fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Messina; n. 245,106 per L. 116.25-108.50; n. 247,598 per L. 18.75-17.50; n. 256,307 di L. 41.25-38.50; nu-

mero 257,015 per L. 18 75-17.50; n. 264,938 per L. 18.75-17.50; n. 302,323 per L. 18.75-17.50; n. 327,824 per L. 18.75-17.50 e numero 354,322 per L. 45-42 tutte al nome della suddetta Martinez Laura ecc., furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Martines* Laura fu Giuseppe, nubile, domiciliata in Messina, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 533,724 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3750, al nome di Castagneri *Virginia* fu *Pietro* vedova di Saviotti Carlo, domiciliata in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Castagneri *Teresa Virginia* fu *Michele* vedova ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,295,181 d'inscrizione sui registri della direzione generale (corrispondente al n. 401,397, del nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0) per L. 1125, al nome di Cavallo Giuseppina, Annetta, Giacomo, Giovanni, *Giuseppe*, ed Edoardo fu Giacomo, gli ultimi due minori sotto la patria potestà della madre Iorio Anna fu Domenico, vedova Cavallo, domiciliati in Pinerolo, eredi indivisi del detto loro padre, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi al nome di Cavallo Giuseppina, Annetta, Giacomo, Giovanni, *Vincenzo-Giuseppe*, chiamato comunemente *Giuseppe*, ed Edoardo fu Giacomo, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 183,339 d' inscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 878,006, già consolidato 5 0[0), per L. 78.75-73 50 al nome di Guida *Marianna* fu Mariano, minore, sotto la patria potestà della madre, Fonzo Grazia, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Guida *Mariana* fu Mariano, minore, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Il direttore generale
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 284,816 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3.75 al nome di Bianco Rosa e *Raffaela* di Michele, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianco Rosa e *Maria Raffaela* di Michele, ecc., vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

I signori Pazzini Luisa fu Carlo e Gasca Cesare Luigi fu Gaetano, coniugi, hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 5978 ordinale, n. 3645 di protocollo e n. 47,476 di posizione, stata loro rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino, in data 9 giugno 1908, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di lire quindici (L. 15), consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai detti signori coniugi Pazzini-Gasca, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor De Bertoldi Antonio di Bortolo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 49 ordinale, n. 230 di protocollo o n. 415 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Belluno, in data 17 dicembre 1907, in seguito lla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 517.50 consolidato 3 75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

A' termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non sieno state intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor De Bertoldi Antonio di Bartolomeo, detto Bortolo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione in consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato 5 0[0, numero 674,545 per la rendita di L. 550 al nome di Festa Margherita di Teobaldo moglie di Carlo Alberto Rocca fu Carlo, vincolato come dote della titolare, ed attergato di cessione a favore di Ruella Stefano fu Alessio.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo e secondo mezzo foglio di tale certificato, contenenti la dichiarazione di cessione suaccennata, sono stati uniti al nuovo certificato 3.75-3.50 0[0, emesso in sostituzione, formandone parte integrante, e perciò, isolatamente, non hanno alcun valore.

Roma, il 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0:

N. 490,236 di L. 5, a favore di Giacobini Clemente fu Emiliano, domiciliato a Campertogno (Novara), con annotazione di ipoteca per la malleveria del titolare nella sua qualità di commesso postale e portante a tergo due dichiarazioni di cessione, l'una del titolare a favore della signora Gilardone Maria fu Paolo vedova Ferraris e la seconda della Gilardone a favore del sig. Pianella Giacomo.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di tale certificato, contenente le suaccennate dichiarazioni di cessione, è stato unito al nuovo certificato 3.75-3.50 0[0, n. 82,627, emesso in sostituzione per conversione formandone parte integrante e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 17 luglio 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 18 luglio, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.91 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 18 luglio occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO L'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

17 luglio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	103 47 29	101 59 29	103.29 93
3 1/2 % *netto*.	102 45 —	100.70 —	102 28 83
3 % *lordo*....	69 66 94	68 46 94	68 93 79

CONCORSI

R. ISTITUTO
di studi superiori, pratici e di perfezionamento
IN FIRENZE

Sezione di scienze fisiche e naturali

Fondazione Ugo Schiff

AVVISO DI CONCORSO

Da oggi al 31 dicembre 1909 è aperto il terzo concorso al premio di L. 500 da conferire alla migliore fra le tesi di chimica pura, aventi carattere sperimentale, che vengano presentate nelle Università e negli Istituti universitari d'Italia.

I concorrenti dovranno consegnare la domanda in carta da bollo da cent 50 alla segreteria di questo R. Istituto (piazza San Marco, n. 2), corredandola del certificato degli esami speciali, del diploma di laurea e della tesi manoscritta, o stampata; ma accompagnata questa, se manoscritta, da un largo sunto a stampa

Non saranno prese in considerazione le tesi consegnate dopo sei mesi dal giorno del relativo esame di laurea e che non siano accompagnate da una dichiarazione del preside della Facoltà, presso la quale fu sostenuto l'esame, attestante che esse corrispondono essenzialmente a quelle discusse.

Firenze, 1° luglio 1908.

Visto: *Per il presidente della sezione*
E. GIGLIOLI.

Il segretario capo dell'Istituto
V. PUCCIONI.

PROGRAMMA DI CONCORSO

a n. 2 borse di studio (una di L. 90 e una di L 70) per l'anno scolastico 1908-909 per gli alunni della sezione di scienze nel R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze.

La Facoltà di scienze fisiche e Naturali del R. Istituto di studi superiori in Firenze bandisce un concorso a due posti di studio: uno dei quali con un sussidio mensile di L. 90 e l'altro di L. 0.70.

I due posti sono destinati a chi abbia già conseguito la laurea in fisica, in chimica o in scienze naturali e voglia perfezionarsi presso qualcuno dei nostri laboratori, oppure a chi abbia superato tutti gli esami speciali richiesti per una di queste lauree, e voglia dedicare un anno in ricerche sperimentali per la dissertazione di laurea da presentare e discutere nel nostro Istituto.

I due assegni durano per gli otto mesi dell'anno scolastico, dal novembre a tutto giugno.

I vincitori del concorso perdono ogni diritto alla borsa di studio qualora non frequentino regolarmente i corsi ed i laboratori ai quali sono inscritti.

Le domande, corredate della fede di nascita debitamente legalizzata e di tutti i certificati ottenuti nelle scuole secondarie e universitarie, debbono inviarsi dai concorrenti alla segreteria dell'Istituto, piazza S. Marco, e saranno ricevute fino al 15 ottobre prossimo.

Il conferimento dei due assegni sarà fatto dalla Facoltà nella sua prima adunanza del mese di novembre.

Firenze, 1° luglio 1908.

Visto: *Per il presidente della sezione*
E. GIGLIOLI.

Il segretario capo dell'Istituto
V. PUCCIONI.

Regio Istituto di studi superiori in Firenze

Sezione di filosofia e filologia

PROGRAMMA DI CONCORSO
a borse di studio normali e di perfezionamento
per l'anno scolastico 1908-909

Concorso per esame ai posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva Facoltà di lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuna materia.

Le domande, in carta bollata da cent. 50, devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (piazza San Marco n. 2) non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma o il certificato di licenza liceale pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti degli anni successivi, che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle letterature italiana, latina e greca.

Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia o filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi.

La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina.

La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco.

Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla Borsa pel 4° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la Borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando non meno di otto decimi di voti in ciascuna prova. Per la conferma dell'assegno nel 3° anno gli alunni devono pure aver discussa la tesi di licenza universitaria, con una votazione non minore di otto decimi.

Gli esami incominceranno il 26 ottobre, alle ore 9, nella sede dell'Istituto.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1906, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 10 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da cent. 50, non che i certificati dei punti riportati negli esami speciali ed in quello di laurea, come pure la tesi di laurea e quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che ottengono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

Il Consiglio di Facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle Borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° luglio 1908.

Visto: *Il presidente*
P. VILLARI.

Il segretario
F. GELATI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'insegnamento professionale

CONCORSO a due posti d'ispettore dell'insegnamento industriale e commerciale

È aperto il concorso a due posti d'ispettore dell'insegnamento industriale e commerciale con lo stipendio annuo lordo di L. 4500.

Possono prendere parte al concorso i funzionari di questa Amministrazione centrale della categoria di concetto, che abbiano almeno cinque anni di servizio nell'Amministrazione stessa e che siano forniti del diploma di laurea di una facoltà di giurisprudenza o di una R. scuola superiore di commercio, ovvero del diploma d'ingegnere.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad una prova orale i candidati giudicati preferibili.

La graduatoria dei concorrenti sarà fatta in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso, stese in carta da bollo da L. 1.20, debbono essere presentate all'Ispettorato generale dell'insegnamento professionale non più tardi del 31 agosto 1908, accompagnate da tutti i documenti che i candidati intendono esibire.

Trascorso il termine predetto non saranno accettati altri documenti.

Roma, 16 luglio 1908.

Il ministro
F. COCCO-ORTU.

CONCORSO ad un posto d'ispettore dell'insegnamento industriale e commerciale.

È aperto il concorso ad un posto d'ispettore dell'insegnamento industriale e commerciale di 4ª classe, con lo stipendio annuo lordo di L. 4000.

Possono prendere parte al concorso i direttori e gl'insegnanti delle scuole industriali e commerciali che siano stati nominati con decreto Reale o Ministeriale o che siano forniti di una laurea o di un diploma conseguito in un istituto d'istruzione superiore o del diploma acquistato in un R. Istituto di Belle arti.

Il concorso è per titoli; ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad una prova orale i candidati giudicati preferibili.

La graduatoria dei concorrenti sarà fatta in ordine di merito e non mai alla pari.

Le domande di ammissione al concorso stese in carta da bollo da L. 1.20, debbono essere presentate all'ispettorato generale dell'insegnamento professionale non più tardi del 31 agosto 1908, accompagnate da tutti i documenti che i candidati intendono esibire.

Trascorso il termine predetto non saranno accettati altri documenti.

Roma, addì 16 luglio 1908.

Il ministro

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Secondo un dispaccio da Pietroburgo, 17, il giornale *Slovo* è informato che il progetto anglo-russo per le riforme in Macedonia non sarà ufficialmente inviato alle potenze che alla fine di agosto, dopo le interviste dei ministri Isvolski, Aherenthal e Tittoni a Carlsbad, ove saranno discussi i punti più importanti del progetto stesso.

Queste informazioni dell'autorevole giornale russo contradicono quelle dei giorni scorsi, le quali assicuravano già trasmesse alle varie cancellerie le note dell'Inghilterra e della Russia con le proposte di riforme.

In ogni modo è positivo che consegnate o no ufficialmente le proposte, esse sono oggetto di negoziati e di accordi fra le varie potenze interessate negli affari di Oriente.

Un dispaccio da Vienna alla *Leipziger Neueste Nachrichten* dice: Apprendiamo da fonte bene informata che il Governo Austro-Ungarico e quello germanico si sono accordati per avviare uno scambio d'idee circa l'atteggiamento che dovranno assumere di fronte alle proposte anglo-russe per la Macedonia e circa il procedere in massima solidalmente ».

Al *Times* si telegrafa poi da Pietroburgo: « La proposta inglese per l'organizzazione di un corpo speciale di truppa per la repressione delle bande in Macedonia ha l'appoggio attivo del Governo e dell'opinione pubblica in Russia. Si crede che la Germania non muoverà serie obbiezioni, giacchè la proposta inglese non lede menomamente i diritti sovrani del sultano.

***

In Austria è scoppiata una piccola crisi ministeriale, e la ragione è che le assemblee nazionaliste-tedesche tenutesi nelle città della Boemia sono state, in maggioranza, violentissime nelle proteste che hanno formulato contro il Ministero Bech, il quale, secondo i tedeschi, inclina a favorire gli czechi. Quella di Reichenberg, soprattutto, ha direttamente accusato il ministro senza portafoglio, Prade, d'essere la causa dei progressi che ha fatto l'elemento slavo in Boemia, contrariamente alle leggi fondamentali dell'Impero, ed ha vigorosamente protestato contro l'introduzione effettiva della lingua czeca nella giustizia e nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. Prade ha ritenuto come sfiducia de' suoi compatrioti questa manifestazione, ed ha dato la sua dimissione da ministro. Si dice anche che avrebbe l'intenzione di deporre i suoi mandati di deputato alla Camera di Vienna e alla Dieta di Boemia.

Secondo informazioni serie, il posto di Prade resterà provvisoriamente vacante, e non sarà che alla ripresa parlamentare, in autunno, che si provvederà a surrogare il ministro austriaco senza portafoglio.

***

Tutte le notizie concordano nel dire che gli ammutinamenti e le rivolte, verificatesi nell'esercito turco, sono opera del partito dei giovani turchi, che hà ripreso la sua agitazione. Sui propositi di questo partito il *Neues Wiener Tagblatt* riceve dal Comitato centrale giovane-turco di Parigi una lettera nella quale è detto fra altro che il Sultano Abdul Hamid e certe potenze le quali hanno interesse a che continui il regime assolutista in Turchia accusano i giovani-turchi di rivolgere la loro agitazione patriottica contro i cristiani e contro gli stranieri abitanti nell'Impero ottomano. Così si vuole screditare agli occhi dell'Europa l'agitazione giovane-turca, e giustificare le misure repressive che si vogliono adottare. Ma il partito giovane-turco non fa distinzione di razza o di religione. Esso mira ad instaurare in Turchia il sistema rappresentativo che deve essere la più sicura guarentigia di progresso e di prosperità per tutte le popolazioni dell'Impero ottomano, siano cristiani, musulmani o israeliti, i quali hanno tutti gli stessi diritti e doveri. Il partito riconosce tutti i trattati internazionali stipulati sulla base del sistema della reciprocità. « Diversi fatti d'origine equivoca, dice la lettera, tendono a dare al nostro movimento un carattere losco e misterioso, ma il partito giovane-turco opera apertamente ed ha già lealmente esposto il suo programma, cui rimarrà fedele finchè abbia raggiunto la sua mèta ».

***

Si telegrafa da Londra, 17:

« Il corrispondente del *Daily Telegaph* da Rabat ha intervistato Abd-el-Aziz, il quale gli ha fatto le seguenti dichiarazioni:

« La gravità della situazione non lo scoraggia, perchè egli ha fiducia nell'Europa di cui accetta le domande nell'interesse della civiltà, anche contro il suo popolo. L'Europa ha cagionato la mia rovina, ha detto Abd-el-Aziz, essa mi sosterrà e mi solleverà. L'Europa ha posto la sua fiducia in me, ora io pongo la mia fiducia nell'Europa.

« Dopo gli avvenimenti di Casablanca potevo proclamare mio fratello a Marrakesch e avrei avuto il paese con me e mio fratello al fianco. Non ho però alcun rimorso. Sono il primo ad avere acquistato la convinzione della necessità di un cambiamento nel vecchio ordine di cose al Marocco.

« Se Mulay Hafid fosse riconosciuto dall'Europa alle condizioni dell'atto di Algesiras, gli stessi partiti che lo acclamano ora, si rivolgerebbero contro di lui, ed un altro pretendente sorgerebbe e sarebbe il capitano dei fanatici irreconciliabili verso i cristiani. La situazione adunque è chiarissima.

« Terminando, Abd-el-Aziz ha detto che, in avvenire, sarà come suo padre sempre a cavallo e si recherà due mesi a Marrakesch per pacificare il paese e poscia a Fez per ridurre il fratello ribello all'obbedienza ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Per il XXIX luglio. — Promosso dal Circolo Vittorio Emanuele II, un Corteo di Associazioni si recherà il 29 corrente al Pantheon, a deporre fiori sulla tomba del compianto Re Umberto I, per la ricorrenza anniversaria della infausta sua morte.

Corse automobilistiche. — Un comunicato dell'*Automobile club*, di Bologna, reca:

« È noto che, in seguito alla conferenza di Parigi tra il presidente dell'*Automobile club*, di Bologna, in merito alla data successivamente rinviata della corsa del circuito belga delle Ardenne fino a coincidere con le date immutate delle corse identiche di

Bologna il 6 o 7 settembre, il Belgio ha finito con l'impegnarsi a non fare disputare quest'anno la propria corsa prima di quella di Bologna, e nemmeno dopo, con rinuncia totale, purchè l'Italia rinunci dal canto suo per il 1909 alla propria corsa. Nel 1910 si farebbe nuovamente la corsa in Italia e nell'anno seguente nel Belgio, e così di seguito alternativamente In Europa vi sarebbero così solo due grandi corse annuali di velocità: il *Grand prix* dell'*Automobile club* di Francia e la corsa italiana o belga che ne sarebbe la controprova, da disputarsi con lo stesso regolamento.

« Il marchese Ferrero di Ventimiglia, presidente dell'*Automobile club* di Italia, ha accettato la proposta e solo attende la ratifica del Consiglio direttivo del club, che non mancherà non essendo prevista nessuna grande corsa di velocità in Italia per il 1909 con regolamento delle future grandi prove francesi. Le conclusioni ottenute a Parigi hanno confermato sempre più le disposizioni della grande industria per l'intervento alla corsa di Bologna Per la prima giornata sono inscritte le case italiane *Fiat* e *Italia*, le francesi *Dietrich, Bayard-Clément, Mors, Motobloc* e *Porthos*, le tedesche *Mercedes* e *Benz*, prima e seconda nella corsa francese. È probabile l'iscrizione delle case inglesi *Austin* e *Weigel* ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie per la prima decade di luglio corrente reca:

« Per un arresto nell'ascesa della temperatura e per le varie pioggie benefiche sopravvenute, molte campagne dell'Italia settentrionale e centrale ebbero ristoro. Nel Mezzogiorno invece la siccità continua ad impensierire gli agricoltori. Solo la Campania e la Basilicata furono beneficate di qualche pioggia.

Il raccolto del grano dette prodotto ottimo ed abbondante al Nord, scarso al Sud e nelle Isole. Le fienagioni nel Mezzogiorno furono danneggiate, mentre furono copiose ed abbondanti nell'Alta Italia.

Il granoturco si mostra quasi dappertutto rigoglioso. Il maggior raccolto promette esser quello della vite. Tutti i corrispondenti parlano di uva abbondantissima. Notizie di malattie crittogamiche pervennero quasi esclusivamente dalla Liguria.

Le frutta e gli erbaggi in genere sono scarsi.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Indiana*, del Lloyd italiano, è partito il 15 corr. da New York per Genova Il *Dandolo*, della Società Veneziana, è partito da Calcutta per Rangoon diretto a Venezia. L'*Alberto Treves*, della stessa Società, è partito da Newcastle diretto a Manilla. Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, è partito da Napoli per New York. Da Gibilterra ha transitato il *Toscana*, della Società Italia, diretto a Genova. Da Capospéranza ha transitato il *Verona*, della Società Italia, diretto a Napoli e Genova.

ESTERO.

Il traffico del Sempione. — Il numero giornaliero dei treni merci che han transitato per la galleria del Sempione durante lo scorso esercizio è stato in media 16.2, mentre quello sulla linea Arth-Goldau (che riceve tutto il traffico del Gottardo) è stato di 25.5 e quello sulla linea Martigny-Brigue di 21.8. L'inferiorità del Sempione non è però che apparente, dato il breve tempo di esercizio della nuova linea.

Il traffico Germania-Italia è stato di 603,000 tonnellate Italia-Germania 130,000 tonnellate: quello Italia-Inghilterra non è importante che per i viaggiatori, essendosi effettuati 1600 viaggi per il Gottardo e 82 per il Sempione, e in quello Inghilterra-Italia si sono avuti 2753 viaggi per il Sempione su 5650 per il Gottardo.

Il traffico Francia-Italia è stato di 50,000 tonnellate, Italia-Francia 3000 tonnellate Riguardo al movimento viaggiatori si ha che dall'Italia si son fatti in Francia 11,900 viaggi attraverso il Sempione e 1300 attraverso il Gottardo mentre nella via inversa si sono avuti 8300 viaggi per il Sempione e 8100 per il Gottardo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 17. — Il processo Eulemburg è stato aggiornato *sine die*.

L'accusato rimane detenuto per evitare ogni pericolo di collusione.

HALIFAX, 17. — Il vapore *Roosevelt* è partito stamane per le regioni artiche.

Il comandante Peary è deciso di soggiornare in quelle regioni anche tre anni, se occorrerà, per raggiungere il polo.

HELSINGFORS, 17. — Sono riusciti eletti alla Dieta filandese 25 candidati del partito svedese, 25 del partito dei giovani filandesi, 54 del partito dei vecchi finlandesi, 83 socialisti, 9 agrari e due candidati dell'unione degli operai cristiani.

VARSAVIA, 17. — I rivoluzionari hanno ucciso ieri con un colpo di arma da fuoco il vice presidente dell'unione nazionale dei fornai.

Oggi i nazionalisti per rappresaglia hanno ucciso due rivoluzionari.

COSTANTINOPOLI, 17. — (*Ufficiale*). — Le voci relative alla connivenza dei battaglioni albanesi inviati a Rezna col sedicente partito nazionalista albanese, come pure alla esistenza di numerose bande albanesi nel vilayet di Kossovo sono infondate. È pure priva di fondamento la supposizione di una discesa di ottomila albanesi verso Salonicco.

TIFLIS, 17. — Uno sconosciuto ha tirato iersera sulla strada una revolverata contro Bolkoff. presidente del tribunale della circoscrizione militare del Caucaso, che è rimasto ferito alla testa.

LONDRA, 17. — Si ha da Tangeri:

Si annuncia da Larache che una forte mahalla hafidiana è arrivata a breve distanza dalle porte della città.

Le ultime notizie da Tetuan annunciano che il suddito inglese Kennedy sta trattando le condizioni della sua liberazione colla tribù degli Houz che lo fece prigioniero.

Egli ha chiesto alle autorità di non prendere alcuna misura coercitiva.

FIUME, 17. — La squadra inglese è qui giunta ed ha scambiato i saluti con le navi ancorate nel porto e coi forti.

Il Governatore ha offerto questa sera un pranzo all'ammiraglio e al comandante delle navi inglesi. Il governatore ha brindato al Re Edoardo, all'ammiraglio Drury e alla marina inglese.

L'ammiraglio Drury ha risposto ringraziando per la ospitalità e brindando all'Imperatore Francesco Giuseppe.

NEW-YORK, 17. — Gli insorti di Tegugigalpa che si erano iersera impadroniti della città di Porvenir sono stati oggi respinti a Ceiba.

Gli insorti sono stati battuti pure nel sud e fuggono nella direzione di San Salvador.

PECHINO, 17. — L'Imperatore è malato da parecchi giorni ed è impossibile sapere la natura della sua malattia, non essendo ricevuti a palazzo i medici europei. Secondo le voci che corrono si tratterebbe di enterite.

L'Imperatore oggi ha migliorato ma l'Imperatrice vedova ha ordinato a vari vicerè e governatori di inviare a Pechino medici dalle loro provincie.

VIENNA, 17. — *Camera dei deputati*. — Dopo aver approvato numerosi progetti, tra cui quello che migliora le condizioni di varie categorie di impiegati dello Stato, la Camera si aggiorna per le vacanze estive.

PARIGI, 17. — Il generale D'Amade telegrafa che il sesto battaglione del primo reggimento della legione straniera ed il primo reggimento dei tiragliatori sono stati rimpatriati in Algeria conformemente alle istruzioni date dal Governo.

BRUXELLES, 17. — *Camera dei rappresentanti*. È cominciata

oggi la discussione dell'articolo primo della carta coloniale. L'articolo primo stabilisce che il Congo belga ha personalità distinta da quella della metropoli. Esso è retto da leggi particolari. I bilanci del Belgio e della Colonia restano separati.

PARIGI, 17. — Essendo fallite le trattative per l'accordo fra il personale dei battelli parigini lo stesso ha deciso stasera la continuazione dello sciopero.

TABRIS, 18. — Una folla di molte migliaia di persone, dopo che il clero della Moschea situata nel quartiere cristiano le ebbe rivolto allocuzioni, si recò al Bagischuman per esigere che Rakhim Kan abbandonasse la città o altrimenti dichiarare la guerra santa.

Quando la folla furibonda si avvicinò al Bag'schuman, i cavalieri di Rakim Kan fuggirono. La sorte di Rakhim-Kan è sconosciuta.

La folla, tornando da Bagischuman, distrusse la casa di Titemandulanleho, capo dell'amministrazione delle contribuzioni.

I rivoluzionari hanno nuovamente il potere in mano.

PIETROBURGO, 18. — *Consiglio dell'Impero.* — Dopo le dichiarazioni del ministro delle finanze che constatano il miglioramento della situazione finanziaria dell'Impero, si approva il bilancio del 1908, nelle seguenti cifre: entrate ordinarie 2,386,945,498 rubli; entrate straordinarie 194,457,670; spese ordinarie 2,312,251,090; spese straordinarie 269,152,078.

RABAT, 18. — Il Sultano Abd-el-Aziz ha lasciato Tadla ed è accampato a quaranta chilometri al sud di Rabat.

Domenica egli sarà a Sokhra Jaya.

La tribù degli Smala, la sola ribelle sul percorso da lui fatto, si è sottomessa ieri.

PARIGI, 18. — Il Presidente della Repubblica, Fallières, accompagnato dal ministro degli esteri, Pichon, è partito alle 7.30 per Dunkerque, donde inizierà il viaggio per le visite ai Sovrani di Danimarca, Svezia, Russia e Norvegia.

VIENNA, 18. — Il presidente del Consiglio rumeno, Sturdza, si è recato stamane al Semmering, ove farà colazione col ministro austro-ungarico degli affari esteri, barone di Aehrenthal.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
17 luglio 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50,60
Barometro a mezzodì	756 67.
Umidità relativa a mezzodì	28
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 29 6.
	minimo 18.4.
Pioggia in 24 ore	—

17 luglio 1908.

In Europa: pressione massima di 765 sulla Spagna, minima di 742 sul mare del nord.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente diminuito sull'Italia superiore; temperatura generalmente aumentata sul Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia, generalmente diminuita altrove; alcuni venti forti intorno a nord, in Sardegna e sulla costa adriatica.

Barometro: massimo a 7 3 sulle Marche, minimo di 760 sulle Puglie

Probabilità: venti moderati o forti intorno a nord; cielo generalmente sereno: Jonio ed Adriatico mosso od agitato

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 17 luglio 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	TEMPERATURA precedente Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	mosso	25 0	19 0
Genova	sereno	calmo	26 0	19 1
Spezia	sereno	legg. mosso	27 8	16 8
Cuneo	1/4 coperto	—	24 6	15 0
Torino	1/4 coperto	—	25 0	16 3
Alessandria	sereno	—	27 0	12 5
Novara	coperto	—	25 0	13 9
Domodossola	1/2 coperto	—	25 8	11 2
Pavia	3/4 coperto	—	27 2	12 2
Milano	3/4 coperto	—	28 5	14 7
Como	3/4 coperto	—	26 0	16 8
Sondrio	sereno	—	26 1	12 5
Bergamo	3/4 coperto	—	24 0	15 8
Brescia	3/4 coperto	—	26 2	15 0
Cremona	1/4 coperto	—	27 1	16 2
Mantova	1/2 coperto	—	26 0	17 3
Verona	sereno	—	27 6	14 9
Belluno	1/2 coperto	—	23 1	13 4
Udine	1/2 coperto	—	24 3	14 8
Treviso	1/4 coperto	—	26 2	16 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	23 8	18 4
Padova	sereno	—	25 4	14 5
Rovigo	sereno	—	[illegible]8 0	20 0
Piacenza	1/4 coperto	—	24 9	14 2
Parma	1/2 coperto	—	27 0	15 7
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	26 5	15 2
Modena	sereno	—	27 6	16 9
Ferrara	1/4 coperto	—	27 5	16 0
Bologna	sereno	—	27 0	18 7
Ravenna	sereno	—	24 7	14 1
Forlì	sereno	—	26 2	19 0
Pesaro	sereno	calmo	25 0	14 0
Ancona	sereno	calmo	26 0	15 0
Urbino	sereno	—	23 0	15 0
Macerata	sereno	—	22 7	16 0
Ascoli Piceno	sereno	—	26 5	16 5
Perugia	sereno	—	25 9	17 4
Camerino	sereno	—	23 5	14 1
Lucca	sereno	—	26 3	14 5
Pisa	sereno	—	26 0	13 0
Livorno	sereno	calmo	[illegible]6 8	17 5
Firenze	sereno	—	29 4	15 4
Arezzo	sereno	—	28 8	14 2
Siena	—	—	—	—
Grosseto	sereno	—	29 7	16 0
Roma	sereno	—	29 2	18 4
Teramo	sereno	—	26 0	14 3
Chieti	sereno	—	25 7	16 0
Aquila	sereno	—	24 8	12 8
Agnone	sereno	—	23 5	12 0
Foggia	sereno	—	28 0	21 0
Bari	1/2 coperto	agitato	25 6	20 0
Lecce	1/4 coperto	—	28 0	18 6
Caserta	sereno	—	31 0	19 0
Napoli	sereno	calmo	27 1	19 1
Benevento	sereno	—	30 2	20 2
Avellino	sereno	—	27 5	14 8
Caggiano	sereno	—	25 4	13 4
Potenza	nebbioso	—	25 0	13 1
Cosenza	sereno	—	29 8	18 0
Tiriolo	1/2 coperto	—	23 9	14 7
Reggio Calabria	sereno	calmo	27 0	21 0
Trapani	sereno	calmo	28 4	20 4
Palermo	sereno	calmo	30 7	15 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	31 0	22,0
Caltanissetta	sereno	—	29 0	20 0
Messina	sereno	calmo	29 0	22 3
Catania	sereno	calmo	31 1	19 2
Siracusa	sereno	calmo	[illegible]	22 1
Cagliari	[illegible]	legg. mosso	[illegible]	15 5
Sassari	sereno	—	24 0	16 9